Conto corrente con la Posta **Anno 77° — Numero 162**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 luglio 1936 - Anno XIV** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 giugno 1936-XIV, n. 1318.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 421, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 421, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 giugno 1936-XIV, n. 1319.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 giugno 1936-XIV, n. 1320.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n.305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1936-XIV, n. 1321.

Disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, che modifica la costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda, in Torino;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la urgente e assoluta necessità, ai fini della valorizzazione dell'industria nazionale dell'abbigliamento, di provvedere a disciplinare la produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Chiunque prepari o presenti alla propria clientela collezioni o campionari di modelli di vestiario, compresi gli accessori dell'abbigliamento, ha l'obbligo di denunciare tale sua attività all'Ente nazionale della Moda ed è tenuto all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 2. — La denuncia di cui all'art. 1 dovrà essere presentata dalle ditte interessate per il tramite delle competenti Associazioni sindacali che le rappresentano ai sensi di legge. La denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per le ditte esistenti, ed entro 30 giorni dall'inizio della loro attività per le ditte di nuova costituzione.

Art. 3. — L'obbligo della denuncia di cui all'articolo precedente, si estende anche a tutte le ditte straniere che intendono svolgere nel Regno le attività previste dall'art. 1 del presente decreto.

Per tali ditte la denuncia deve essere presentata, per il tramite del Consiglio dell'economia corporativa della Provincia nella quale la ditta intende svolgere le suindicate attività, almeno dieci giorni prima dell'epoca fissata per l'inizio dell'attività stessa.

Art. 4. — L'Ente nazionale della Moda è autorizzato ad istituire una marca di garanzia per i modelli di vestiario e per gli accessori di abbigliamento.

La marca di garanzia viene, a cura dell'Ente, registrata ai sensi di legge.

Art. 5. — L'uso della marca di garanzia, di cui al precedente articolo, viene concesso dall'Ente nazionale della Moda mediante il rilascio di uno speciale certificato alle ditte che abbiano effettuato la regolare denuncia di cui all'art. 1.

La marca può essere usata dalle ditte, in favore delle quali sia stato rilasciato il certificato, soltanto per distinguere modelli da loro prodotti e che risultino di ideazione e produzione nazionale.

L'accertamento della nazionalità della ideazione e della produzione dei modelli verrà eseguito dall'Ente nazionale della Moda secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 6. — La marca di garanzia il cui uso è stato concesso per i modelli originali ai sensi dell'articolo precedente, deve essere applicata non soltanto sui modelli stessi, ma altresì su tutte le riproduzioni dei modelli medesimi, in quanto tali modelli originali o riprodotti facciano parte di collezioni presentate alla clientela ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 7. — La marca di garanzia applicata sui modelli originali o riprodotti non potrà essere soppressa fino a quando i modelli stessi non siano stati venduti alla clientela.

Art. 8. — È vietato l'uso della marca di garanzia per contraddistinguere modelli e loro riproduzioni nei cui confronti non sia stata riconosciuta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 5.

Art. 9. — Le collezioni ed i campionari di articoli di vestiario ed accessori dell'abbigliamento presentati alla clientela devono contenere una percentuale minima di modelli nazionali — sia originali che riprodotti — contraddistinti dalla marca di garanzia.

Tale percentuale verrà stabilita dal Ministero delle corporazioni su proposta dell'Ente nazionale della Moda, secondo le norme previste dal regolamento.

Art. 10. — Chi ometta di effettuare la denuncia di cui all'art. 1 nei termini prescritti è punito con l'ammenda fino a L. 500.

Art. 11. — Chi faccia uso della marca di garanzia senza esserne stato debitamente autorizzato, ai sensi del presente decreto, è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000. Con la stessa pena è punito colui il quale, pure essendo stato autorizzato all'uso della marca di garanzia, la applichi sui modelli che non siano stati riconosciuti rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 5 ovvero — fuori del caso dell'art. 7 — sopprima la marca applicata sui modelli originali o riprodotti per i quali sia stata ottenuta l'autorizzazione all'uso della marca stessa.

Art. 12. — Chi includa nella propria collezione destinata ad essere esibita alla propria clientela un numero di modelli inferiore a quello corrispondente alla percentuale minima dei modelli contraddistinti dalla marca di garanzia, come previsto dall'art. 8 del presente decreto, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 per ogni modello mancante che occorra per raggiungere la detta percentuale.

Con la stessa pena è punito colui il quale, pur avendo incluso nella collezione predetta un numero di modelli corrispondente alla percentuale prescritta, esibisca di fatto alla propria clientela un numero di modelli inferiore alla percentuale stessa.

Art. 13. — Agli effetti del controllo sull'uso della marca di garanzia e sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto, ciascuna ditta che abbia effettuato la denuncia di cui all'art. 1 ha l'obbligo di tenere un libro dei modelli, secondo le norme che saranno fissate nel regolamento.

Art. 14. — In caso di mancanza o di irregolare tenuta del libro dei modelli previsto dall'art. 13 si applica l'ammenda da L. 500 a L. 2000.

Art. 15. — Il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto viene esercitato dall'Ente nazionale della Moda a mezzo di propri funzionari, secondo le norme e le facoltà loro attribuite dal regolamento.

Art. 16. — I funzionari dell'Ente nazionale della Moda, nei limiti delle attribuzioni di controllo loro deferite, ai sensi dell'articolo precedente, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 17. — Per le spese derivanti all'Ente nazionale della Moda dall'applicazione del presente decreto è stabilito, in favore dell'Ente medesimo, un diritto di L. 10 per ogni modello originale di vestiario riconosciuto di ideazione e produzione nazionale e di L. 2 per ogni riproduzione di questo; di L. 20 per ogni modello di pellicceria riconosciuto di ideazione e produzione nazionale e di L. 5 per ogni riproduzione di questo; di L. 5 per ogni modello originale di cappello riconosciuto di ideazione e produzione nazionale e L. 1 per ogni riproduzione di questo; di L. 5 per ogni modello originale di accessorio dell'abbigliamento, riconosciuto di ideazione e produzione nazionale e L. 1 per ogni riproduzione di questo.

Per quanto riguarda i modelli originali i diritti di cui sopra saranno corrisposti dalle ditte interessate all'Ente nazionale della Moda all'atto del rilascio del certificato di cui all'art. 5.

Art. 18. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa con i Ministri per la grazia e la giustizia e per le finanze, saranno emanate le norme anche di carattere complementare o integrativo che potranno occorrere per la completa attuazione del presente decreto.

Art. 19. — Il presente decreto entrerà in vigore 15 giorni dopo che sarà stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il decreto Reale di cui all'articolo precedente.

Art. 20. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 375, *foglio* 54. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. 1322.
Posizione fuori ruolo di alcuni funzionari della carriera diplomatico-consolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
Visto il Nostro decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Visto il Nostro decreto 26 febbraio 1934, n. 426;
Ritenuta la necessità di autorizzare il Ministro per gli affari esteri a porre fuori ruolo funzionari del ruolo diplomatico-consolare;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dalla data del presente decreto è data provvisoria facoltà al Ministro per gli affari esteri di collocare fuori del ruolo organico, in aggiunta a quelli previsti dalle vigenti disposizioni e con la osservanza dell'art. 17 del Nostro decreto 10 gennaio 1926, n. 46, due funzionari del ruolo diplomatico-consolare di grado 3° e due funzionari dello stesso ruolo, di grado 4°, che siano incaricati delle funzioni di segretario generale del Contenzioso diplomatico e di delegati del Regio Governo alle Commissioni internazionali dei fiumi.

I funzionari che, ai sensi del presente articolo, verranno collocati fuori ruolo, non potranno essere sostituiti in tal posizione, che avrà termine, in ogni caso, per cessazione dal servizio o riassorbimento in ruolo, non oltre il 31 dicembre 1937.

Art. 2. — Sono soppressi gli assegni stabiliti con il Nostro decreto 26 febbraio 1934, n. 426, per il primo vice console in Odessa e per il quarto vice console in Tunisi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 375, *foglio* 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1323.
Inscrizione di tre pirocisterne nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le tre pirocisterne per acqua da 2000 tonnellate di portata, in costruzione una presso la ditta Cantieri Navali Riuniti di Genova (Cantiere di Ancona) e due presso la ditta Cantieri del Tirreno di Genova (Cantiere di Riva Trigoso), sono inscritte nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi sussidiarie, assumendo rispettivamente il nome di: « Po », « Volturno », « Isonzo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 375, *foglio* 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1324.
Inscrizione del rimorchiatore « Baia » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore denominato « Giuliana », acquistato dalla Regia marina dai signori Chiodoni Margherita vedova Ambrosi, Ambrosi Giuliana e Marcella, Giada Sante, Modonesi Vittore, Mario e Corradino, è inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale, assumendo il nome di « Baia » a datare dal 5 novembre 1935-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 375, *foglio* 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 giugno 1936-XIV, n. 1325.
Autorizzazione al comune di Avellino ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe E.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista la domanda avanzata dal comune di Avellino per avvalersi della disposizione suaccennata;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il comune di Avellino è autorizzato a riscuotere, fino al 31 dicembre 1938, le imposte di consumo con le aliquote della classe superiore *E*, fatta eccezione per l'imposta sull'energia elettrica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. 1326.
Sostituzione della tabella organica della Regia scuola tecnica industriale di Gallipoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 28 settembre 1933-XI, n. 2037, concernente la trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Gallipoli in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale;
Considerata l'opportunità di istituire alcuni posti di ruolo nell'organico della Scuola predetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, la tabella organica annessa allo statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Gallipoli, approvato col R. decreto 28 settembre 1933-XI, n. 2037, è sostituita da quella allegata al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 42. — MANCINI.

TABELLA ORGANICA DELLA R. SCUOLA TECNICA A INDIRIZZO INDUSTRIALE E ARTIGIANO DI GALLIPOLI (*a*)

I. - *Personale direttivo e insegnante*

DIREZIONE Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N. ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. - Direzione con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori e delle officine	I. Gruppo A. Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 2 e 3 che non dovrà essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. - Tecnologia - Laboratorio tecnologico	I. Ruolo B. Gruppo A. Grado dal l'11° all'8°	—	Nelle classi per meccanici.
3. - Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici - Misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella scuola - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
4. - Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista)	—	1	—
5. Matematica - Elementi di fisica e di chimica	—	1	—
6. - Meccanica e macchine (nella scuola) - Macchine (nel corso di specializzazione per elettricisti) - Disegno professionale (per meccanici)	—	1	—
7. - Tecnologia - Disegno professionale (per falegnami ebanisti)	—	1	—
8. - Tecnologia - Elementi di costruzioni (per edili)	—	1	—
9. - Disegno professionale (per edili)	—	1	—
10 - Religione	—	1	—

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito dal R. decreto 25 giugno 1931-IX, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico amministrativo*

QUALIFICA	Posti di ruolo N. Gruppo e Grado	Incarichi	Note
1. – Capofficina falegname ebanista	—	1	—
2. – Copofficina meccanico . .	—	1	—
3. – Capofficina elettricista . .	—	1	—
4. – Capofficina edile	—	1	—
5. – Sottocapi officina.	—	2	—
6. – Segretario economo. . . .	—	1	—
7. – Vice segretario.	—	1	—

III. — *Personale di servizio*

QUALIFICA	N.	Note
Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1327.
Variazioni al bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1935-936 mediante prelevamento dal fondo di riserva per opere straordinarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che ha istituito d'Azienda autonoma statale della strada;
Visto l'art. 6 della legge 29 aprile 1935, n. 603, che ha approvato il bilancio di previsione dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1935-36;
Ritenuta la necessità di aumentare le assegnazioni inscritte nell'indicato bilancio ai capitoli n. 37 e n. 38 della spesa, riguardanti rispettivamente i lavori di riparazioni straordinarie, consolidamenti, ecc. delle strade statali ed i lavori di sistemazioni generali delle strade stesse;
Considerato che al relativo fabbisogno di complessive L. 18.000.000, può farsi fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva per opere straordinarie il quale presenta la disponibilità di L. 60.321.526,87 inscritta ai residui passivi del capitolo 40;
Ritenuto che di detta disponibilità, L. 49.188.907,58, sono depositate in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti e che tale somma è inscritta ai residui attivi del capitolo 24;
Sentito il Consiglio di amministrazione della Azienda suddetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 18.000.000 da versare all'Azienda autonoma statale della strada con imputazione al seguente capitolo nella entrata del bilancio di detta Azienda per il corrente esercizio, il cui stanziamento è inscritto nella somma controindicata:

Cap. 18 — Prelevamento dal fondo di riserva per opere straordinarie . . . . L. 18.000.000

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli nella spesa del suddetto bilancio, sono aumentati delle somme contro ciascuno indicate:

Cap. 37 — Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie - Costruzioni di ponti e di case cantoniere . + L. 4.000.000

Cap. 38 — Lavori di sistemazioni generali . . + » 14.000.000

Totale . . . . L. 18.000.000

Art. 2. — In dipendenza di detto prelevamento restano diminuiti di L. 18.000.000 i fondi residui inscritti al capitolo 24 dell'entrata (Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie) e 40 della spesa (Fondo di riserva per opere straordinarie).
Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1935-36.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccola ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1936 - **Anno XIV***
Atti del Governo, registro 375, foglio 46. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 giugno 1936-XIV, n. 1328.
Conferma dei membri del Consiglio superiore della Marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 2 e 3 del R. decreto 8 novembre 1928-VII, n. 2641, relativo alla riforma della costituzione del Consiglio superiore della Marina mercantile, modificato con R. decreto 11 luglio 1935-XIII, n. 1495;
Visto il R. decreto 27 maggio 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1929-VII, col quale è stato provveduto alla nomina dei membri del Consiglio superiore stesso;
Visto il R. decreto 18 aprile 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1932-X, col quale è stato provveduto alla rinnovazione del Consiglio predetto;
Visto il R. decreto 6 febbraio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1936-XIV, col quale è stato provveduto alla conferma nelle rispettive cariche per il biennio 18 aprile 1934-XII-17 aprile 1936-XIV dei membri designati a termine del R. decreto 8 novembre 1928-VII, n. 2641, modificato come sopra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — A termine del R. decreto 8 novembre 1928-VII, n. 2641, modificato con R. decreto 11 luglio 1935-XIII, n. 1495, i membri del Consiglio superiore della Marina mercantile designati con Regio decreto 27 maggio 1929-VII modificato con R. decreto 18 aprile 1932-X, sopraricordati, sono confermati nelle rispettive cariche, dal 18 aprile 1936-XIV al 17 aprile 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 20. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1936-XIV.

Approvazione di due nuove tariffe di assicurazione presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione e le relative condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

a) Tariffa speciale relativa ad un'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o non a tale epoca l'assicurato;

b) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo decrescente del 3,50 per cento dal 2° anno di assicurazione, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga.

Roma, addì 8 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(2816)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
1842	26-11-1935	1904	Bolzano	Zerzer Giovanni fu Antonio .	15-8-1900 - Malles Venosta	Zerza	Paulmichl Marisa di Andrea, moglie; Elvino e Uberto, figli.
1843	Id.	1948	Id.	Walzl Luigi fu Antonio . . .	16-12-1898 - Gargazzone	Valzi	Humml Giuseppina di Luigi, moglie; Luigi, Ernesto, figli; Giuseppe Humml, figliastro.
1844	Id.	1818	Id.	Niedrist Luigia fu Domenico .	25-5-1903 - Laives	Nidri	Antonio, figlio.
1845	Id.	1903	Id.	Zerzer Maria Cristina fu Antonio	8-12-1901 - Malles Venosta	Zerza	Vincenzo e Silvana, figli.
1846	28-11-1935	1834	Id.	Visintainer Federica fu Costante	4-2-1914 - Laives	Vicentini	Erico Luigi, figlio.
1847	Id.	1776	Id.	Jachemet Arcangelo di Regina	22-11-1911 - Nenzing	Giacomelli	—
1848	Id.	1754	Id.	Haberer Luigi fu Giuseppe	15-6-1908 - S. Martino in Casies	Dall'Avena	—
1849	Id.	1906	Id.	Demetz Francesco fu Ingenuino	13-2-1888 - Ortisei	Demezzo	Wanker Rosalia di Giovanni, moglie; Filomena, Luigia e Giuditta, figlie.
1850	Id.	1115	Id.	Perkmann Francesco fu Antonio	6-6-1895 - Sarentino	Minatori	Thaler Anna di Giorgio, moglie; Anna, Francesco, Luigi e Giuseppe, figli.
1851	Id.	1909	Id.	Kostner Giuseppe fu Giuseppe	26-3-1885 - Castelrotto	Costa	Delago Luigia di Ferdinando, moglie; Maria, Anna, Giuseppe, Teresa, Marta, Luigi e Luigia, figli.
1852	Id.	1587	Id.	Alexander Guglielmo di Anna-Augusto	6-2-1899 - Innsbruck	Alessandri	Olivieri Ildevarda di Giacinto; Elena, Ilda e Vilma, figlie.
1853	Id.	602	Id.	Plack Anna di Giuseppina . .	20-5-1907 Lagundo	Plaga	Ernesto, figlio.
1854	Id.	631	Id.	Müller Luigi fu Giuseppe . .	28-4-1883 - Naturno	Molinari	Santner Anna fu Francesco, moglie; Anna, Luigi, Maria, Marta, Giovanni e Eriberto, figli.
1855	Id.	1988	Id.	Kahn Giovanni fu Giuseppe	30-5-1888 - Dobbiaco	Gano	Campreger Maria fu Domenico, moglie; Carlo, Giovanni, Andrea e Margherita, figli.
1856	Id.	1837	Id.	Aichner Giuseppe fu Luigi . .	21-3-1900 - Sarentino	Dallarovere	Niklaus Maria fu Giacomo, moglie; Giuseppe, Goffredo, Alberto, Massimo e Margherita, figli.
1857	Id.	600	Id.	Kiem Giovanni fu Giovanni	20-2-1898 - Naturno	Chimi	Crescenzia Markt di Gaspare, moglie; Ermanno, Irma e Giovanni, figli.
1858	Id.	658	Id.	Weithaler Marianna fu Luigi .	22-7-1902 - Senales	Vallarga	Meinrado, Francesco e Benito, figli.
1859	Id.	1752	Id.	Brugger Anna in Dallafossa .	22-4-1899 - Sarentino	Dalponte	Rosa, figlia.
1860	Id.	1002	Id.	Spoegler Giuseppe fu Giacomo	21-9-1901 - Sarentino	Dallaspecola	Locher Maddalena di Luigi, moglie; Giuseppe, Maddalena, Silvetro e Floriano, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
1993	6-12-1935	1714	Bolzano	Moser Giuseppe fu Michele	9-11-1884 - S. Martino	Moso	Gadner Giovanna di Filomena, moglie; Giovanna, Carlo, Cecilia, Brunilda, Enrico, Maria, Paola, Ida e Antonio, figli.
1994	Id.	2226	Id.	Agreiter Valerio fu Pietro	25-6-1907 - Marebbe	D'Aiarel	—
1995	Id.	2254	Id.	Insam Vincenzo fu Giuseppe.	25-1-1880 - Selva	Insommo	—
1996	Id.	2376	Id.	Iraseck Giovanni fu Francesco	20-9-1897 - Ortisei	Irasechi	Holrigl Federica di Ernesto, moglie; Giovanni, figlio.
1997	Id.	2274	Id.	Mussner Emilia fu Paolino	26-7-1911 - Selva	Mosna	Irene, figlia.
1998	Id.	2277	Id.	Mussner Antonio fu Paolino.	21-1-1895 - Selva	Mosna	Eroi Marianna di Angelo, moglie.
1999	Id.	2235	Id.	Frenner Maria di Francesco	11-5-1907 - S. Martino	Frena	Maria, figlia.
2000	Id.	2242	Id.	Mussner Giovanna fu Paolino	31-8-1892 - Selva	Mosna	—
2001	Id.	1448	Id.	Kricher Angelo fu Giovanni	5-1-1902 - S. Martino in Badia	Chiesa	—
2002	Id.	2421	Id.	Kapaurer Giuseppe di Giuseppe	13-7-1897 - Ultimo	Contadini	Pircher Teresa di Giovanni, moglie; Teresa, Giuseppe, Tecla, figli.
2003	Id.	2195	Id.	Insam Francesco fu Giuseppe.	18-4-1884 - Selva	Insommo	Ferdinando, Teresina e Angelo, figli.
2004	Id.	2279	Id.	Pescolderungg Elisabetta di Anna	8-4-1905 - Badia	Domenico	Carmela, figlia.
2005	Id.	2423	Id.	Parth Anna di Clara	22-2-1897 - Ultimo	Bartoli	Clara e Federica, figlie.
2006	Id.	2503	Id.	Hofer Rosa nata Ganthaler di Giuseppe	16-1-1886 - Marlengo.	Girardi	Felicita, Massimiliano, Ernesto e Marianna, figli.
2007	Id.	2099	Id.	Forcher Maria fu Luigi	14-9-1912 - Lana	Pini	Erta, figlia.
2008	Id.	2075	Id.	Frei Giovanni di Sebastiano	16-5-1890 - Foiana-Lana	Franchi	—
2009	Id.	2022	Id.	Mussner Matteo fu Giuseppe	30-8-1890 - Selva	Mosna	—
2010	9-12-1935	2494	Id.	Schermann Andrea fu Francesco	30-11-1873 - Valbruna	Sersani	Giuseppe, Andrea, Guglielmo, Ernesto e Carlo, figli; Anna, nipote.
2011	Id.	2296	Id.	De Stermich di Valcrociata dott. Silvio di Vincenzo	22-11-1899 - Zara	De Stermi di Valcrociata	Modl Emma di Edoardo, moglie; Marina e Marcello, figli.
2012	Id.	2303	Id.	Zipperle Andrea fu Giacomo	30-11-1869 - Moso	Zinati	Pixner Maria di Martino, moglie.
2013	Id.	2300	Id.	Federspiel Tomaso fu Francesco	16-12-1881 - Lana	Federizzi	Seppi Francesca fu Celestino, moglie; Stefania, Rosa, Federica, Antonia e Maria Albina, figli.
2014	Id.	2500	Id.	Fuchs Rosa fu Valentino	26-3-1889 - Sesto	Volpi	Simone, Carlo e Goffredo, figli.
2015	Id.	1879	Id.	Gamper Anna di Pietro	27-12-1909 - Cornaiano	Campi	Giuseppe, figlio.
2016	Id.	1878	Id.	Flöss Maria fu Carolina	9-1-1901 - Innsbruck	Flessi	Luisa, figlia.
2017	Id.	2438	Id.	Coser Mario di Angelo	9-9-1902 - Rovereto	Coserini	Amalia Boner di Floriano, moglie; Alessandro ed Elena, figli.
2018	Id.	1901	Id.	Reichenauer Tecla ved. Puschin di Maria	23-9-1870 - Brugga Carinzia	Puschini	—
2019	Id.	2299	Id.	Pichlkostner Costantino di Giovanni	9-4-1898 - Appiano	Albertini	Albertini Emma di Ermanno, moglie; Ermanno, Ervino, Luigino e Umberto, figli.
2020	Id.	2343	Id.	Markart Crescenzia fu Giovanni	13-1-1911 - Velturno	De Marchi	Matilde, figlia.
2021	Id.	2302	Id.	Gallmetzer cav. Giorgio fu Giorgio	24-4-1884 - Nova Ponente	Galmezza	Thaler Rosa di Giuseppe, moglie; Giorgio, Luigi, Maria, Rosa, Antonia, Giuliana, Giuseppe e Caterina, figli.
2022	Id.	2315	Id.	Zanvettor Enrico di Giuseppe	16-1-1901 - Trambilleno	Zanvettori	Elvira Zanvettor di Luigi, moglie; Germano, Alfredo, Luigi, Giovanni, Giuseppina e Irma, figli.
2023	Id.	2197	Id.	Alfreider Pietro fu Antonio	12-8-1881 - Rina-Marebbe	Alfarei	Pedevilla Giuliana, moglie; Celestino, figlio.
2024	Id.	1949	Id.	Sala Antonia Giuseppina fu Domenico	14-9-1887 - Belluno	Zandarco	Paola, Irma Adelaide e Giuseppe, figli.
2025	Id.	2493	Id.	Hanny Lodovico fu Giacomo	29-4-1905 - Castelbello	Gianni	—
2026	Id.	2093	Id.	Speckbacher Regina ved. Weger fu Michele	22-3-1886 - Thaur	Genetti	Emma, Paola e Regina, figlie.
2027	Id.	2481	Id.	Pittertschatscher Giuseppe di Antonio	17-1-1894 - Bolzano	Pitterlini	Holzhammer Maria di Alberto, moglie; Giuseppe, Elena, figli; Holzhammer, figliastra.
2028	Id.	2256	Id.	Laner Ferdinando fu Pietro	24-12-1904 - Frassilongo	Lani	—

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
2029	9-12-1935	2268	Bolzano	Schwarz Teresa fu Giuseppe	25-4-1909 - Meltina	Neri	Enrico Giuseppe, figlio.
2030	Id.	2251	Id.	Augscheller Andrea di Andrea	30-8-1912 - S. Leonardo	Angeli	Nesti Maria di Giuseppe, moglie; Francesco Andrea, figlio.
2031	Id.	2252	Id.	Fuciak Alberto di Valentino	24-4-1911 - Fiume	Fuciani	—
2032	Id.	2052	Id.	Raich Carlo fu Giorgio	21-9-1878 - Merano	Salieri	Egger Maddalena fu Mattia, moglie; Luigia, Paola, Rosa, Luigi, Francesco e Anna Maddalena, figli.
2033	Id.	2249	Id.	Innerhofer Francesco fu Alessandro	24-8-1906 - Maia Bassa	Coleselli	—
2034	Id.	2297	Id.	Huber Maria di Maria	17-2-1881 - Innsbruck	Ferrante	Maria, Urbano e Francesco, figli.
2035	Id.	2255	Id.	Laner Domenico di Pietro	3-9-1903 - Frassilongo	Lani	Egger Anna di Giovanni, moglie; Irma Anna, figlia.
2036	Id.	2264	Id.	Tschiggfrei Maria Giovanna fu Giovanni	15-2-1906 - S. Valentino	Libera	Maria Erta, Alda Cesarino, figli.
2037	Id.	2259	Id.	Ploner Notburga di Giuseppe	9-2-1909 - Chienes	Pioneri	Carmela, Aurelia, figlie.
2038	Id.	2258	Id.	Ruschak Cornelia di Francesco	16-3-1903 - Grigno (Trento)	Rusconi	—
2039	Id.	2418	Id.	Marx Ilda di Gschwari Luigia	22-3-1916 - Merano	Martini	
2040	Id.	1847		Metz Maria fu Battista	3-11-1879 - S. Wolfgang	Mez	—
2041	Id.	2435	Id.	Strodl Irma di Teresa	24-10-1914 - Innsbruck	Cortese	Egone, figlio.
2042	Id.	2261	Id.	Wallnöfer Ignazio di Giuseppe	24-1-1863 - Prato allo Stelvio	Valnova	Nigg Chiara di Anna, moglie.
2043	Id.	287	Id.	Egger Anna di Luigi	25-11-1910 - Lana	Colli	Carlo e Giacomo, figli.
2044	13-12-1935	2020	Id.	Kröss Maria ved. Stuefer fu Giovanni	7-11-1890 - Sarentino	Cressi	Francesco, Maria, Anna e Carolina, figli.
2045	Id.	2287	Id.	Demetz Apollonia fu Giuseppe	11-12-1907 - Ortisei	Demez	—
2046	Id.	2483	Id.	Karbon Giuseppe fu Giacomo	28-7-1899 - Algundo	Carboni	Steiner Maria di Giuseppe, moglie; Maria Francesca, figlia.
2047	Id.	2174	Id.	Oberprantacher Maria vedova Kainberger fu Francesco	11-3-1859 - Rifiano	Caimi	—
2048	Id.	2478	Id.	Kaserer dott. Luigi di Mattia	8-6-1890 - Maia Bassa	Casari	Lucia Strazza di Luciano, moglie; Corrado e Margherita, figli.
2049	Id.	2479	Id.	Frei Giovanni di Giovanni	23-4-1908 - Scena	Liberi	—
2050	Id.	2359	Id.	Runer Luigi fu Giuseppe	22-1-1882 - S. Genesio	Roneri	Pichler Giuseppina fu Giovanni, moglie; Luigia, Antonia, Giuseppe, Massimiliano, Enrico, Guglielmo e Giovanni, figli.
2051	Id.	1841	Id.	Holzmann Luigi fu Pietro	10-6-1898 - Sarentino	Boscaroli	Unterweger Susanna di Francesco, moglie; Susanna, Luigi, Giuseppe e Ida, figli.
2052	Id.	652	Id.	Weithaler Giovanni fu Giovanni	3-9-1878 - Senales	Vallarga	Gamper Rosa fu Luigi, moglie; Giovanni, Rosa, Maria, Luigi, figli; Serafina di Rosa, nipote.
2053	Id.	2344	Id.	Telser Giorgio fu Giorgio	15-7-1893 - Naturno	Telseri	Holzner Rosa di Ida, moglie; Giorgio, Ida, Rosa, Maria, Anna, Lina, Marta e Martino, figli.
2054	Id.	2337	Id.	Schöpf Maria fu Francesco	18-11-1910 - Silandro	Pavesi	Guglielmo, figlio.
2055	Id.	2338	Id.	Seidner Antonia fu Rodolfo	25-1-1902 - Brennero	Sandri	Ida, figlia.
2056	Id.	2339	Id.	Nidrist Giuseppe Antonio fu Domenico	8-5-1897 - Laives	Nidri	Heisl Maria fu Giuseppe, moglie; Giuseppe, figlio.
2057	Id.	2286	Id.	Siessl Carlo fu Giovanni	12-3-1907 - S. Lorenzo in Pusteria	Sisli	—
2058	Id.	1856	Id.	Irschara Stefania di Luigi	26-12-1908 - S. Leonardo	Irsara	Alfredo Irsara, figlio.
2059	Id.	1947	Id.	Schwienbacher Giuseppe fu Giuseppe	17-10-1900 - Ultimo	Dellostagno	Filomena di Nicolò, moglie; Guglielmina, Giuseppe, Ermanno, Francesco e Giorgio, figli.
2060	Id.	1863	Id.	Thies Angela di Stefano	28-6-1909 - S. Andrea	Tesi	Frida e Giuseppe, figli.
2061	Id.	2308	Id.	Tschiggfrei Giovanni fu Giovanni	22-11-1897 - Curon Venosta	Cifrai	Gasser Rosa di Maria, moglie.
2062	Id.	2318	Id.	Kugler Antonio fu Antonio	24-7-1901 - Dobbiaco	Colli	Acherer Regina di Giovanni, moglie; Antonio, Teresa e Luigia, figli.
2063	Id.	2033	Id.	Tasser Anna di Giovanni	19-2-1911 - S. Giacomo Valle Aurina	Tassi	—
2064	Id.	2231	Id.	Baur Rosina in Heidegger fu Isacco	10-9-1904 - Vipiteno	Aidega	Carlotta, figlia.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo ha presentato l'11 luglio 1936-XIV alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1171, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie della Lega Navale Italiana.

(2852)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 3 luglio 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze vigenti a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918.

(2854)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 10 luglio 1936-XIV sono stati presentati alla Presidenza della Camera dei deputati i disegni di legge per la:

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1270, recante l'autorizzazione della spesa di L. 1.420.000 per l'acquisto del terreno occorrente alla costruzione in Roma della nuova città penitenziaria;

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1271, recante norme per l'attuazione del piano di sistemazione della zona dantesca nell'abitato di Ravenna.

(2853)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 109 — Numero del certificato provvisorio: 7577 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catanzaro — Intestazione: Porcelli Giuseppe fu Vincenzo, domiciliato a Pizzoni (Catanzaro) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 110 — Numero del certificato provvisorio: 15929 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Pasetto Luigi fu Giuseppe, domiciliato a Negrar (Verona) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 111 — Numero del certificato provvisorio: 12410 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 5 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Pacci Domenico di Giovanni, domiciliato a Termoli — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 112 — Numero del certificato provvisorio: 6697 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Banca Pegazzano — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 112 — Numero del certificato provvisorio: 5467 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Banca Pegazzano — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 112 *bis* — Numero del certificato provvisorio: 8768 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Raggi Antonio fu Francesco, domiciliato a Pignone (La Spezia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 113 — Numero del certificato provvisorio: 12315 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Molè avv. Gaetano fu Giovanni, domiciliato a Pordenone — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 114 — Numero del certificato provvisorio: 24057 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Bottaccini Agostino fu Domenico, domiciliato a Buttapietra (Verona) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 117 — Numero del certificato provvisorio: 6738 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Cima Giovanni Battista fu Luigi, domiciliato a Genova Pegli — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 121 — Numero del certificato provvisorio: 884 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Zanetti-Protonotari-Campi Francesco fu Carlo, domiciliato a Predappio — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 122 — Numero del certificato provvisorio: 19351 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Reani Giuseppe fu Antonio, domiciliato a Cerea (Verona) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 122 — Numero del certificato provvisorio: 19352 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Merlini Settimo fu Amadio, domiciliato a Cerea (Verona) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 2864 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 dicembre 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Paron Pierina di Pietro-Isacco da Treviso — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 129 — Numero del certificato provvisorio: 16581 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Angaretto Francesco fu Luigi da S. Donà di Piave (Venezia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 130 — Numero del certificato provvisorio: 13186 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Bellero Giuseppe fu Anselmo da S. Martino (Verona) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 131 — Numero del certificato provvisorio: 22809 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Sbizzera Giuseppe fu Cesare, domiciliato a S. Pietro (Verona) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 132 — Numero del certificato provvisorio: 17796 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Filippi Luigi fu Alessandro, domiciliato ad Oricola (Aquila) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 133 — Numero del certificato provvisorio: 805 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Gregori Francesco fu Pietro, domiciliato a Carrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 133 — Numero del certificato provvisorio 1542 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Malatesta Gino fu Giuseppe, domiciliato a Carrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 134 — Numero del certificato provvisorio: 28501 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Lorenzon Basilio fu Giovanni da Motta di Livenza — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 135 — Numero del certificato provvisorio: 21130 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Pianon Luigi fu Giuseppe di Treviso — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 136 — Numero del certificato provvisorio: 20151 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Associazione nazionale combattenti, sezione di S. Pietro in Cariano — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 137 — Numero del certificato provvisorio: 20299 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Melotto Giuseppe fu Angelo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 138 — Numero del certificato provvisorio: 18872 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Ditta Fratelli Biscardo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 139 — Numero del certificato provvisorio: 20587 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Venezia — Intestazione: Costantini Alessandro fu Giorgio — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(1215)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	557711	Carelli Francesco fu Alessandro, minore sotto la tutela di Viana Pietro fu Gaudenzio, dom. a Carpignano Sesia (Novara) . . . L.	38,50
»	219093 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ivaldi-Spezia Giuseppe di Luigi, dom a Pontegrande frazione di Bannio (Novara), ipotecata . . . » per l'usufrutto: Messa Maddalena fu Innocenzo	290,50
Cons. 3,50 % (1902)	36430	Comune di Avetrana (Lecce) . . . »	3,50
3,50 % Redimibile (1934)	45913	Milione Antonietta fu Pietro, moglie di Di Giuseppe Antonio di Vincenzo, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno), vincolata . . . »	77 —
»	403324	Mortillaro Gaspare fu Adriano, dom. a New York . . . »	94,50
»	46693	Intestata come la precedente, dom. a Villafranca Sicula (Girgenti) . . . »	108,50
»	383433	Intestata come la precedente . . . »	108,50
Cons. 3,50 % (1906)	725377 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Figli nascituri da Sacconi Luigi fu Giuseppe, dom. a Roma . . » per l'usufrutto: Sacconi Luigi fu Giuseppe	469 —
Cons. 3 %	31965	Zolli - Legato Pio di Messe in S. Arcangelo di Pesaro . . . »	6 —
3,50 % Redimibile (1934)	105091	Asilo per gli orfani della gente di mare in Genova . . . »	1750 —
Cons. 5 % polizza combattenti	23304	Ferrario Martino fu Luigi, dom. a Milano . . . »	20 —
Cons. 3 %	5412	Prebenda Canonicale Tolosani eretta nella Chiesa Cattedrale della Città di Colle, rappresentata dal suo Rettore . . . »	21 —
Cons. 3,50 % (1906)	94710	Russo Donato di Antonio, dom. a Palazzo Adriano (Palermo), vincolata . . . »	31,50
Cons. 5 %	507163	D'Agostino Antonio fu Francesco, dom. a Spezzano Albanese (Cosenza). . . . »	300 —
»	173147 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Crocco Ermenegilda di Pietro, moglie di Servidio Francesco, dom. in Acri (Cosenza) . . . » per l'usufrutto: Crocco Pietro.	375 —
Cons. 5 % polizza combattenti	17303	Minervini Giuseppe fu Gaetano, dom. a Morano Calabro (Cosenza) . . . »	20 —
Cons. 3,50 % (1906)	733102	Rini Francesco fu Ferdinando, dom. a Guardia Sanframondi (Benevento), ipotecata. »	35 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(1224)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Elenco n. 8 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1936.

N. 14439, trascritto il 14 gennaio 1931.

Trasferimento totale da Passoni Domenico, a Milano, alla Società Anonima Fabbriche Formenti, a Milano, della privativa industriale n. 290538 reg. gen.; con decorrenza dal 12 giugno 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Nuova gelosia avvolgibile in lamiera ».

(Atto di cessione del 12 dicembre 1930, registrato il 5 gennaio 1931, all'ufficio demaniale di Carate Brianza, n. 358, vol. 53, atti privati).

N. 14440, trascritto il 16 luglio 1935.

Trasferimento totale dalla Soc. Fontana Ferrari e C., a Roma, a Fontana Cesare, a La Spezia, della privativa industriale n. 322941 reg. gen.; con decorrenza dal 16 luglio 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo meccanico ad organi rotanti per trasmissione di movimento ed a rapporto di trasmissione automaticamente variabile ».

(Atto di cessione del 16 luglio 1935, registrato il 17 luglio 1935, all'ufficio demaniale di Genova, n. 1334, vol. 678 atti privati.

N. 14441, trascritto il 21 ottobre 1935.

Licenza d'uso da Cristofoletti Ugo, Laboccetta Letterio e Persi Enrico, a Roma, all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, a Roma, della privativa industriale n. 220449 reg. gen.; vol. 657, n. 194 reg. att., con decorrenza dal 9 maggio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei mezzi di trasbordo, casse, carrelli per il trasbordo rapido di merci a servizio cumulativo ».

(Convenzione dell'8 ottobre 1935, registrata il 17 ottobre 1935, all'ufficio demaniale di Roma, n. 2187, vol. 28 atti pubblici).

N. 14442, trascritto il 21 ottobre 1935.

Licenza d'uso da Cristofoletti Ugo, Laboccetta Letterio e Persi Enrico, a Roma, all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato,

a Roma, della privativa industriale n. 277266 reg. gen.; con decorrenza dall'11 marzo 1929, per l'invezione dal titolo:

« Dispositivo per facilitare il trasbordo, il carico e lo scarico delle sezioni mobili di carro nel servizio cumulativo con il trasporto di merci con ferrovie ed automezzi.

(Convenzione dell'8 ottobre 1935, registrata il 17 ottobre 1935, all'ufficio demaniale di Roma, n. 2187, vol. 28 atti pubblici).

N. 14443, trascritto il 21 ottobre 1935.

Licenza d'uso da Cristofoletti Ugo, Laboccetta Letterio e Persi Enrico, a Roma, all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, a Roma, della privativa industriale n. 220453 reg. gen.; vol. 657, n. 197 reg. att., con decorrenza dall'11 maggio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti alle casse carrelli trasbordabili per il trasporto di merci con la ferrovia ».

(Convenzione dell'8 ottobre 1935, registrata il 17 ottobre 1935, all'ufficio demaniale di Roma, n. 2187, vol. 28 atti pubblici).

N. 14444, trascritto il 21 ottobre 1935.

Licenza d'uso da Cristofoletti Ugo, Laboccetta Letterio e Persi Enrico a Roma, all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, a Roma, della privativa industriale n. 230332 reg. gen.; vol. 603, n. 200 reg. att, con decorrenza dal 12 maggio 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti alle casse carrelli, per il trasporto di merci a mezzo delle ferrovie ».

(Convenzione dell'8 ottobre 1935, registrata il 17 ottobre 1935, all'ufficio demaniale di Roma, n. 2187, vol. 28 atti pubblici).

N. 14445, trascritto il 21 ottobre 1935.

Licenza d'uso da Cristofoletti Ugo, Laboccetta Letterio e Persi Enrico, a Roma, all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, a Roma, della privativa industriale n. 261763 reg. gen.; con decorrenza dal 20 agosto 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Carro ferroviario a sezioni mobili per il trasbordo di merci diverse ».

(Convenzione dell'8 ottobre 1935, registrata il 17 ottobre 1935, all'ufficio demaniale di Roma, n. 2187, vol. 28 atti pubblici).

N. 14446, trascritto il 29 ottobre 1935.

Trasferimento totale dalla Fox Oil Cleaners Ltd, a Londra, a Valentini Melchiorre, a Milano, della privativa industriale n. 279604 reg. gen.; con decorrenza dal 1° giugno 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Metodo e dispositivo di lavaggio e di depurazione degli oli lubrificanti e di oli di altro genere sporchi allo scopo di poterli nuovamente usare ».

(Atto di cessione del 1° novembre 1934, registrato il 29 novembre 1934, all'ufficio demaniale di Roma, n. 18397, vol. 471 atti privati).

N. 14447, trascritto il 5 novembre 1935.

Trasferimento totale da Fontana Cesare, a La Spezia, alla Soc. Fontana Ferrari e C., a Roma, della privativa industriale n. 322941, reg. gen.; con decorrenza dal 16 luglio 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo ad organi rotanti per trasmissione di movimento ed a rapporto di trasmissione automoticamente variabile ».

(Atto di cessione del 2 settembre 1935, registrato il 2 settembre 1935, all'ufficio demaniale di La Spezia, n. 1913, vol. 415 atti privati).

N. 14448, trascritto l'8 gennaio 1936.

Trasferimento totale da Mannelli Guido, a Firenze, alla Ditta Luigi Pagliero e Figli, a Settimo Torinese, della privativa industriale n. 329230 reg. gen.; con decorrenza dal 4 maggio 1935, per l'invezione dal titolo:

« Dispositivo a pistone per riempimento di penne stilografiche »

(Atto di cessione del 1° dicembre 1935, registrato il 9 dicembre 1935, all'ufficio demaniale di Pistoia, n. 1192, vol. 141 atti privati).

N. 14449, trascritto il 22 gennaio 1936.

Trasferimento totale da Dellaidotti Rudolf, a Offenbach s/M., ad Audisio Bartolomeo, a Moncalieri, della privativa industriale numero 317074 reg. gen.; con decorrenza dal 10 novembre 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Altalena circolare ».

(Atto di cessione del 4 dicembre 1935, registrato il 20 gennaio 1936 all'ufficio demaniale di Ciriè, n. 2518, vol. 43 atti privati).

N. 14450, trascritto il 20 gennaio 1936.

Trasferimento totale da Fontanari Luigi e Cipriani Giuseppe, a Trento e a Rovereto, a Cipriani Giuseppe, a Sacco di Rovereto, della privativa industriale n. 333824 reg. gen.; con decorrenza dal 2 febbraio 1935, per l'invezione dal titolo:

« Macchina munita di unica leva di comando per riempire, dosare e munire di tappo a corona le bottiglie per acque minerali e gasate e per vini frizzanti e simili ».

(Atto di cessione del 24 luglio 1935, registrato il 30 luglio 1935, all'ufficio demaniale di Rovereto, n. 55, vol. 21, atti pubblici).

N. 14451, trascritto il 7 febbraio 1936.

Trasferimento parziale da Von Mihály Dénes, a Berlino, a Von Mihály Dénes e la Julius Pintsch A. G., a Berlino, della privativa industriale n. 329195 reg. gen.; con decorrenza dal 20 marzo 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la stampa di registrazioni sonore fotografiche disposte in una colonna sonora ».

(Atto di cessione del 20 dicembre 1935, registrato il 30 gennaio 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 27486, vol. 492 atti privati).

N. 14452, trascritto l'8 febbraio 1936.

Trasferimento totale da Singer Fritz, a Norimberga, alla Mannesmannröhren - Werke, a Dusseldorf, della privativa industriale n. 239964 reg. gen.; vol. 691, n. 154 reg. att., con decorrenza dal 3 giugno 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per trafilare tubi di ferro senza saldatura, sbarre tonde e profilate, fili e nastri e dell'attestato di complemento numero 257550 reg. gen. ».

(Atto di cessione del 19 dicembre 1935, registrato il 6 febbraio 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 28364, vol. 492 atti privati).

N. 14453 trascritto l'8 febbraio 1936.

Trasferimento totale da Singer Fritz, a Norimberga alla Mannesmannröhren-Werke, a Düsseldorf della privativa industriale numero 291717 reg .gen.; con decorrenza dal 23 agosto 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento nella costruzione di utensili e di parti di macchine di forma anulare, specialmente delle matrici anulari per trafilare metalli incandescenti allo scopo di fabbricare tubi o profilati massicci ».

(Atto di cessione dal 19 dicembre 1935- registrato il 6 febbraio 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28364, vol. 492, atti privati).

N. 14454 trascritto l'11 febbraio 1936.

Trasferimento totale dalla Radioaktiengesellschaft D. S. Loewe e Schlesinger Kurt, a Berlino alla Radioaktiengesellschaft D. S. Loewe, a Berlino, della privativa industriale n. 315057 reg. gen.; con decorrenza dal 26 giugno 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Tubo di Braun, e sistema di collegamento per tubi di Braun, specialmente per scopi di televisione », e degli attestati di complemento nn. 321456, 8514-1934 e 1442-1935 reg. gen.

(Atto di cessione del 3 febbraio 1936, registrato l'8 febbraio 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28655, vol. 492, atti privati).

N. 14455, trascritto il 12 febbraio 1936.

Trasferimento totale dalla Ditta Richard Biel, ad Amburgo, alla Stumpf Schiebefenster Gesellschaft, ad Amburgo, della privativa industriale n. 296174 reg. gen.; con decorrenza dal 13 febbraio 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchi di sicurezza per l'apertura di finestre ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 20 dicembre 1935, registrato l'8 febbraio 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14223, vol. 424, atti privati).

N. 14456, trascritto il 12 febbraio 1936.

Trasferimento totale da Valtat Raymond Louis André, a Saint-Mandé, Seine, alla International Business Machines Corp., a New York, della privativa industriale n. 311067 reg. gen.; con decorrenza dal 21 marzo 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la fabbricazione di carta per cartellini destinati a macchine da statistica ».

(Atto di cessione del 27 novembre 1935, registrato l'8 febbraio 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28666, vol. 492, atti privati).

N. 14457, trascritto il 12 febbraio 1936.

Trasferimento totale dalla Ditta Chandler Milford Glenwood, a Flint, Michigan, alla Marvel Carbureter Co., a Flint, Michigan, della privativa industriale n. 278342 reg. gen.; con decorrenza dal 9 aprile 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di alimentazione di combustibile per motori a combustione interna ».

(Atto di cessione del 24 dicembre 1935, registrato il 7 febbraio 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28603, vol. 492, atti privati).

N. 14458, trascritto il 12 febbraio 1936.

Trasferimento totale dalla Ditta Chandler Milford Glenwood, a Flint, Michigan, alla Marvel Carbureter Co., a Flint, Michigan, della privativa industriale n. 278343 reg. gen.; con decorrenza dal 9 aprile 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di alimentazione di combustibile per motori a combustione interna ».

(Atto di cessione del 24 dicembre 1935, registrato il 7 febbraio 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28603, vol. 492, atti privati).

N. 14459, trascritto il 12 febbraio 1936.

Trasferimento totale dalla Ditta Chandler Milford Glenwood, a Flint, Michigan, alla Marvel Carbureter Co., a Flint, Michigan, della privativa industriale n. 282055 reg. gen.; con decorrenza dal 9 aprile 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di alimentazione di combustibile per motori a combustione interna ».

(Atto di cessione del 24 dicembre 1935, registrato il 7 febbraio 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28603, vol. 492, atti privati).

N. 14460, trascritto il 12 febbraio 1936.

Trasferimento totale da Chandler Milford Glenwood, a Flint, Michigan, alla Marvel Carbureter Co., a Flint, Michigan, della privativa industriale n. 328363 reg. gen.; con decorrenza dal 1° luglio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Alimentatore di combustibile per motori a combustione interna ».

(Atto di cessione del 28 dicembre 1935, registrato l'8 febbraio 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28667, vol. 492, atti privati).

N. 14461, trascritto il 12 febbraio 1936.

Trasferimento totale da Chandler Milford Glenwood, a Flint, Michigan, alla Marvel Carbureter Co., a Flint, Michigan, della privativa industriale n. 332712 reg. gen.; con decorrenza dal 9 gennaio 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento relativo a ugelli e in genere a sistemi di iniezione di combustibili per motori a combustione interna ».

(Atto di cessione del 28 dicembre 1935, registrato l'8 febbraio 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28667, vol. 492, atti privati).

N. 14462, trascritto il 5 febbraio 1936.

Trasferimento totale dalla United Accouting Machines Inc., a St. Louis, Missouri (S. U. A.), alla Remington Rand, Inc., costituita con le leggi del Delaware, a Buffalo, New York, della privativa industriale n. 264845 reg. gen.; con decorrenza dal 30 novembre 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nelle macchine calcolatrici ».

(Atto di cessione dell'8 ottobre 1935, registrato il 29 gennaio 1936 all'ufficio demaniale di Genova, n. 12082, vol. 681, atti privati).

N. 14463, trascritto il 3 febbraio 1936.

Trasferimento totale dall'International Sugar and Alcohol Co. Ltd., a Londra, alla N. V. Internationale Suiker en Alcohol Compagnie International Sugar and Alcohol Co. « Isaco », a L'Aia, della privativa industriale n. 249385 reg. gen.; con decorrenza dall'8 maggio 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la separazione di acidi volatili da mescolanze acquose mediante evaporazione ».

(Atto di cessione del 21 dicembre 1935, registrato il 20 gennaio 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 35036, vol. 542, atti privati).

N. 14464, trascritto il 3 febbraio 1936.

Trasferimento totale dall'International Sugar and Alcohol Co. Ltd., a Londra, alla N. V. Internationale Suiker en Alcohol Compagnie International Sugar and Alcohol Co. « Isaco », a L'Aia, della privativa industriale n. 250863 reg. gen.; con decorrenza dall'8 maggio 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la eliminazione, quasi senza residui, dell'acido cloridrico dalle soluzioni zuccherine del legno ».

(Atto di cessione del 21 dicembre 1935, registrato il 20 gennaio 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 35036, vol. 542, atti privati).

N. 14465, trascritto il 6 febbraio 1936.

Trasferimento totale dalla Siemens & Halske A. G., a Berlin-Siemensstadt (Germania), alla Opticolor A. G., a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 304925 reg. gen.; con decorrenza dal 30 gennaio 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Disposizione per eseguire la presa, la proiezione o la copia di pellicole munite di reticolo di diffrazione ».

(Atto di cessione del 22 novembre 1935, registrato il 25 gennaio 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42964, vol. 542, atti privati).

N. 14466, trascritto il 6 febbraio 1936.

Trasferimento totale dalla Siemens & Halske A. G., a Berlin-Siemensstadt (Germania), alla Opticolor A. G., a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 306038 reg. gen.; con decorrenza dal 25 marzo 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema e disposizione per costituire i cilindri incisori destinati alla preparazione di pellicole provviste di reticolo di diffrazione ».

(Atto di cessione del 22 novembre 1935, registrato il 25 gennaio 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42964, vol. 542, atti privati).

N. 14467, trascritto il 6 febbraio 1936.

Trasferimento totale dalla Siemens & Halske A. G., a Berlin-Siemensstadt (Germania), alla Opticolor A. G., a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 308689 reg. gen.; con decorrenza dal 6 agosto 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Lampada con condensatore ottico per proiezioni » e dell'attestato di complemento n. 316758 reg. gen.

(Atto di cessione del 22 novembre 1935, registrato il 25 gennaio 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42964, vol. 542, atti privati).

N. 14468, trascritto il 6 febbraio 1936.

Trasferimento totale dalla Siemens & Halske A. G., a Berlin-Siemensstadt (Germania), alla Opticolor A. G., a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 318258 reg. gen.; con decorrenza dal 25 gennaio 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema per l'esecuzione di copie di pellicole con reticolo di diffrazione ».

(Atto di cessione del 22 novembre 1935, registrato il 25 gennaio 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42964, vol. 542, atti privati).

N. 14469, trascritto il 6 febbraio 1936.

Trasferimento totale dalla Siemens & Halske A. G., a Berlin-Siemensstadt (Germania), alla Opticolor A. G., a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 308791 reg. gen.; con decorrenza dal 10 agosto 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Utensile particolarmente adatto per la lavorazione di cilindri per incidere pellicole con reticolo di diffrazione ».

(Atto di cessione del 22 novembre 1935, registrato il 25 gennaio 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42964, vol. 542, atti privati).

N. 14470, trascritto il 6 febbraio 1936.

Trasferimento totale dalla Siemens & Halske A. G., a Berlin-Siemensstadt (Germania), alla Opticolor A. G., a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 308930 reg. gen.; con decorrenza dal 2 settembre 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Filtro colorato formato da parecchie zone per la presa e la proiezione di immagini su pellicole con reticolo di diffrazione ».

(Atto di cessione del 22 novembre 1935, registrato il 25 gennaio 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42964, vol. 542, atti privati).

N. 14471, trascritto il 6 febbraio 1936

Trasferimento totale dalla Siemens & Halske A. G., a Berlin-Siemensstadt (Germania), alla Opticolor A. G., a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 309393 reg. gen.; con decorrenza dal 26 settembre 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Disposizione per la presa e la proiezione di immagini su pellicole con reticolo di diffrazione ».

(Atto di cessione del 22 novembre 1935, registrato il 25 gennaio 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42964, vol. 542, atti privati).

N. 14472, trascritto il 6 febbraio 1936.

Trasferimento totale dalla Siemens & Halske A. G., a Berlin-Siemensstadt (Germania), alla Opticolor A. G., a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 309717 reg. gen.; con decorrenza dal 6 ottobre 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Disposizione per formare, mediante molatura, delle facce curve su pezzi di materiale duro ».

(Atto di cessione del 22 novembre 1935, registrato il 25 gennaio 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42964, vol. 542, atti privati).

N. 14473, trascritto il 6 febbraio 1936.

Trasferimento totale dalla Siemens & Halske A. G., a Berlin-Siemensstadt (Germania), alla Opticolor A. G., a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 310375 reg. gen.; con decorrenza dal 23 settembre 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio fotografico di presa e di proiezione per pellicole con reticolo di diffrazione ».

(Atto di cessione del 22 novembre 1935, registrato il 25 gennaio 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42964, vol. 542, atti privati).

N. 14474, trascritto il 6 febbraio 1936.

Trasferimento totale dalla Siemens & Halske A. G., a Berlin-Siemensstadt (Germania), alla Opticolor A. G., a Glarus (Svizzera), della privativa industriale n. 315502 reg. gen.; con decorrenza dall'8 luglio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema per incidere pellicole con reticolo di diffrazione ».

(Atto di cessione del 22 novembre 1935, registrato il 25 gennaio 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42964, vol. 542, atti privati).

N. 14475, trascritto il 18 febbraio 1936.

Trasferimento totale da Benedettini Luigi Filippo, a Nettuno, al Ministero dell'Aeronautica - Direzione superiore degli studi e delle esperienze, a Roma, della privativa industriale n. 304074 reg. gen.; con decorrenza dal 3 luglio 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Traguardo da aeroplano per la determinazione degli obiettivi in planimetria ed in quota ».

(Atto di cessione del 3 novembre 1935, registrato il 6 dicembre 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3625, vol. 29, atti pubblici).

N. 14476, trascritto il 19 febbraio 1936.

Trasferimento totale da Micheloni Vittorio, a Roma, a Pinelli Vittorio, a Roma, della privativa industriale n. 336221 reg. gen.; con decorrenza dal 9 marzo 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Nuovo tipo di maschera antigas atta a consentire, a chi l'indossa, di fare udire chiaramente la propria voce ».

(Atto di cessione condizionata dell'8 dicembre 1935, registrato il 20 dicembre 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 22086, vol. 490, atti privati).

N. 14477, trascritto il 24 gennaio 1936.

Trasferimento totale dalla A. G. für Tiefbohrtechnik u. Maschinenbau vorm. Trauzl & Co. e Müller Friedrich Ludwig, a Vienna, a Müller Friedrich Ludwig, a Vienna, della privativa industriale numero 297541 reg. gen.; con decorrenza dall'11 luglio 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Comando per macchine per tagliare rispettivamente, per saldare, azionate a motore ».

(Atto di cessione del 29 aprile 1935, registrato l'8 giugno 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 46539, vol. 481, atti privati).

N. 14478, trascritto il 24 gennaio 1936.

Trasferimento totale dalla A. G. für Tiefbohrtechnik u. Maschinenbau vorm. Trauzl & Co. e Müller Friedrich Ludwig, a Vienna, a Müller Friedrich Ludwig, a Vienna, della privativa industriale numero 303044 reg. gen.; con decorrenza dall'11 luglio 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento e dispositivo per la trivellazione di rocce vulcaniche ricche di vapori acquei ».

(Atto di cessione del 29 aprile 1935, registrato l'8 giugno 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 46539, vol. 481, atti privati).

N. 14479, trascritto il 6 febbraio 1936.

Trasferimento totale dall'Overseas Machinery Co. Proprietary Ltd., a Melbourne, alla No-Nail Cases Proprietary Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 307268 reg. gen.; con decorrenza dal 6 ottobre 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei macchinari per fabbricazione di articoli in metallo di forma angolare e ondulati da rotoli di ferro piatto o di altro metallo ».

(Atto di cessione del 6 dicembre 1935, registrato il 29 gennaio 1936 all'ufficio demaniale di Milano, n. 47271, vol. 3623, atti privati).

N. 14480, trascritto il 13 febbraio 1936.

Trasferimento totale da Deveze Fréderic, a Parigi, alla Rototype Holding Co. Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 220701 reg gen.; vol. 658, n. 134 reg. att., con decorrenza dal 9 maggio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Procédé et dispositif pour l'enregistrement d'une ligne composée sur une machine à fondre et à composer les caractères mobiles ».

(Atto di cessione del 18 novembre 1935, registrato il 7 febbraio 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28604, vol. 492, atti privati).

N. 14481, trascritto il 21 febbraio 1936.

Trasferimento totale dall'International General Electric Co. Inc., a New York, alla Compagnia Generale di Elettricità, a Milano, della privativa industriale n. 319433 reg. gen.; con decorrenza dal 16 marzo 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Innovazioni negli induttori ».

(Atto di cessione del 15 novembre 1935, registrato il 18 dicembre 1935 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 663, vol. 79, atti privati).

14482, trascritto il 21 febbraio 1936.

Trasferimento totale dall'International General Electric Co. Inc., a New York, alla Compagnia Generale di Elettricità, a Milano, della privativa industriale n. 319752 reg. gen.; con decorrenza dal 29 marzo 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Innovazioni negli amplificatori ad alta frequenza ».

(Atto di cessione del 15 novembre 1935, registrato il 18 dicembre 1935 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 663, vol. 79, atti privati).

N. 14483, trascritto il 21 febbraio 1936.

Trasferimento totale da Kruppa Erich F., a Lipsia, a Berghaus Bernhard, a Berlin-Lankwitz, della privativa industriale n. 336717 reg. gen.; con decorrenza dal 20 novembre 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento nei procedimenti per carburare (cementare) oggetti o strati metalliferi ».

(Atto di cessione del 30 gennaio 1936, registrato il 19 febbraio 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30291, vol. 493, atti privati).

N. 14484, trascritto il 24 febbraio 1936.

Trasferimento totale da Folliet Alexandre e Sainderichin Nicolas, a Parigi, alla Follsain Syndicate Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 295445 reg. gen.; con decorrenza dal 13 settembre 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti un processo per proteggere l'acciaio e il ferro dall'azione corrodente dei prodotti della combustione nei forni e simili ».

(Atto di cessione del 23 luglio 1935, registrato il 20 febbraio 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30974, vol. 493, atti privati).

N. 14485, trascritto il 24 febbraio 1936.

Trasferimento totale da Folliet Alexandre e Sainderichin Nicolas, a Parigi, alla Follsain Syndicate Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 292688 reg. gen.; con decorrenza dal 7 otobre 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei processi di trattameno mediante volatilizzazione dei minerali di zinco e delle loro miscele ».

(Atto di cessione del 23 luglio 1935, registrato il 20 febbraio 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30974, vol. 493, atti privati).

N. 14486, trascritto il 24 febbraio 1936.

Trasferimento totale da Folliet Alexandre e Sainderichin Nicolas, a Parigi, alla Follsain Syndicate Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 295550 reg. gen.; con decorrenza dal 21 ottobre 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti riguardanti l'agglomerazione di minerali ferruginosi finemente suddivisi di concentrati e simili ».

(Atto di cessione del 23 luglio 1935, registrato il 20 febbraio 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30974, vol. 493, atti privati).

N. 14487, trascritto il 24 febbraio 1936.

Trasferimento totale da Folliet Alexandre e Sainderichin Nicolas, a Parigi, alla Follsain Syndicate Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 316536 reg., gen.; con decorrenza dal 28 settembre 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento di autocementazione metallica penetrante dei prodotti siderotecnici in generale ».

(Atto di cessione del 23 luglio 1935, registrato il 20 febbraio 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30974, vol. 493, atti privati).

N. 14488, trascritto il 24 febbraio 1936.

Trasferimento totale da Folliet Alexandre e Sainderichin Nicolas, a Parigi, alla Follsain Syndicate Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 318499 reg. gen.; con decorrenza dall'8 febbraio 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei processi di trattamento di metalli e leghe per perfezionare le loro qualità fisiche ».

(Atto di cessione del 23 luglio 1935, registrato il 20 febbraio 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30974, vol. 493, atti privati).

N. 14489, trascritto il 24 febbraio 1936.

Trasferimento totale da Folliet Alexandre e Sainderichin Nicolas, a Parigi, alla Follsain Syndicate Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 318500 reg. gen.; con decorrenza dal 9 febbraio 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento relativo al trattamento di ghisa per aumentare la resistenza e diminuire la fragilità ».

(Atto di cessione del 23 luglio 1935, registrato il 20 febbraio 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30974, vol. 495, atti privati).

Roma, maggio 1936 - Anno XIV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(2821)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Tabella di classificazione dei vincitori del concorso a tre posti di capotecnico industriale aggiunto nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1936, col quale è stato indetto un concorso per il conferimento di tre posti di capotecnico industriale aggiunto nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1936, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio detto mese, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Veduti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Veduta la classifica dei vincitori del concorso;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a tre posti di capotecnico industriale aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena:

1. Poggesi Giuseppe Massimo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(2822)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Tabella di classificazione dei vincitori del concorso a tre posti di archivista nel ruolo d'ordine del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1935, col quale è stato indetto un esame di concorso a tre posti di archivista nel ruolo d'ordine del personale degli Istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1936, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio, detto anno, registro 5, foglio 144, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Veduti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 23 dicembre 1935;

Veduta la classificazione dei vincitori del concorso;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a tre posti di archivista nel ruolo d'ordine del personale degli Istituti di prevenzione e di pena:

1° Mazzucco Azam.
2° D'Alessio Francesco.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(2823)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per esami per l'ammissione di giovani ai corsi ordinari delle Regie Accademie militari di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1936-1937.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto, approvato con decreto Ministeriale 20 luglio 1930-VIII, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 aprile 1934-XII, n. 815, recante modifiche all'ordinamento dei collegi e delle accademie militari;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani dei caduti in guerra ed il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende le stesse provvidenze a favore degli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad espletare con la procedura di urgenza il concorso per l'ammissione ai corsi delle Regie Accademie di Modena e di Torino che avranno inizio il 15 novembre 1936-XV;

Decreta:

Art. 1. — Sono aperti i seguenti concorsi, per l'ammissione di allievi alle Regie Accademie militari di Modena e Torino:

248	allievi, al corso di fanteria	Modena
28	» » » cavalleria	
8	» » » commissariato	
5	» » » amministrazione	
5	» » » sussistenza	
118	» » » artiglieria	Torino
30	» » del genio	

I concorsi hanno luogo per esami, o per titoli, oppure per titoli ed esami, secondo quanto è specificato negli articoli seguenti.

I corsi hanno la durata di due anni, eccetto quello di commissariato, che ha la durata di un anno. Tutti i corsi avranno inizio il 15 novembre 1936-XV. Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel R. esercito.

Il numero dei posti messi a concorso può essere aumentato in relazione all'eventuale minor gettito delle altre fonti di reclutamento di cui all'art. 2, numero 1°, lettere *b*) e *c*); numero 2°, lettera *b*), e numero 3°, lettera *b*), e all'art. 3 del testo unico sul reclutamento ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, quali risultano sostituiti dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93.

Art. 2. — Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1.60 (m. 1.65, per i candidati al corso di cavalleria);

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni, il consenso del padre o di chi esercita la patria potestà per contrarre l'arruolamento volontario nel Regio esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della guerra;

f) abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° (25 anni per i candidati al corso di commissariato) alla data del presente decreto;

g) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

per tutti i corsi, eccettuato quello di commissariato:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;
diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale Regio;
diploma di licenza o di abilitazione, rilasciato da un istituto industriale Regio;
diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esame, o pareggiato;
diploma di licenza di un R. istituto nautico;
diplomi di perito minerario rilasciati dalle RR. scuole minerarie di Agordo ed Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno scolastico 1929-1930 e 1930-1931; rilasciati dalle Regie scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

per il corso di commissariato:

laurea in giurisprudenza;
laurea in scienze economiche e commerciali;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze politiche e sociali;
laurea in scienze economiche marittime;
laurea in chimica industriale;
laurea in ingegneria industriale.

Potranno partecipare ai concorsi solo i giovani che entro il termine previsto per la presentazione delle domande (31 agosto 1936-XIV) saranno in possesso del titolo di studio, salvo quanto è previsto all'art. 7 per gli allievi delle scuole militari (ex collegi militari).

Non potranno quindi concorrere coloro che debbano sostenere esami di riparazione nella sessione di autunno del 1936-XIV.

Art. 3. — La domanda di ammissione, redatta su carta bollata di lire 4 e firmata, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre o da chi esercita la patria potestà, deve essere indirizzata al Comando della accademia prescelta.

Essa deve essere presentata improrogabilmente, entro il 31 agosto 1936-XIV: al comandante del corpo, se trattisi di militari in servizio; ai comandanti delle scuole allievi ufficiali di complemento, se trattisi di allievi per i quali sia in corso la nomina ad aspirante ufficiale; al comandante del distretto militare di residenza, se trattisi di militari in congedo, ovvero di giovani non ancora arruolati; alle RR. Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, se trattisi di cittadini italiani residenti all'estero.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e paternità del concorrente;

b) dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) corso prescelto. E' data facoltà ai candidati ai vari corsi (eccetto di commissariato) di designare in linea subordinata altro corso pel caso non ottengano l'ammissione a quello prescelto. Tali indicazioni potranno essere variate con successiva domanda scritta (carta bollata da L. 4) purchè presentata non oltre il 31 agosto 1936-XIV;

d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;
e) indirizzo esatto (via, numero, città e provincia).

Art. 4. — Alla domanda dovranno essere allegati:

a) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato in carta da bollo da L. 4 rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1937 tale certificato col diploma originale;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

c) certificato di stato libero (carta da bollo da L. 4), rilasciato dall'ufficio dello stato civile, debitamente legalizzato;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, vidimato dal prefetto se sia stato rilasciato dal podestà; legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

g) atto di assenso (carta da bollo da L. 8) del padre o di chi esercita la patria potestà, per contrarre l'arruolamento. Quest'atto deve essere redatto dal podestà e vidimato dal prefetto;

h) certificato in carta da bollo da L. 4 di data non anteriore a quella del presente decreto, attestante la iscrizione al P.N.F., o alla M.V.S.N. o ai G.U.F., o ai Fasci giovanili di combattimento, ovvero ai reparti avanguardisti. Per i candidati iscritti al P.N.F ed ai Fasci giovanili di combattimento, il documento dovrà essere rilasciato dai Segretari federali e per quelli iscritti alla M.V.S.N. od ai reparti avanguardisti, dai rispettivi comandi di legione. Non occorre la legalizzazione della firma del Segretario federale. Per i cittadini italiani residenti all'estero il certificato d'iscrizione al P.N.F. deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero;

i) gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

l) domanda (carta bollata da L. 6) diretta al Ministero della guerra, con cui i candidati che rivestissero grado di ufficiale di complemento chiedano di rinunciarvi, per conseguire l'ammissione in qualità di allievi. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi, sarà considerata come non avvenuta qualora il concorrente non conseguisse l'ammissione. Per i sottufficiali e militari di truppa non occorre domanda, essendo la rinuncia al grado implicita a datare dal giorno della loro ammissione alle Accademie militari.

I candidati al corso di commissariato potranno produrre inoltre tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conforme a quanto è specificato nel successivo art. 9, lettera c)

Ogni candidato dovrà essere munito della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cui alle lettere c), d), e) ed f) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

Art. 5. — Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 6. — I candidati ai vari corsi (eccettuato quello di commissariato) saranno sottoposti a:

un esame scritto di cultura storica;
un esame orale di matematica;
un esame orale di geografia,

in base ai programmi di cui all'allegato 1.

I candidati ai corsi di artiglieria o del genio saranno inoltre sottoposti ad un esame orale complementare di matematica, in base ai programmi di cui all'allegato 2.

I candidati al corso di commissariato saranno invece sottoposti ad un solo esame scritto di cultura generale su argomenti di carattere storico, commerciale, geografico, politico e sociale, in base al programma di cui all'allegato 3.

Gli esami scritti avranno luogo per tutti i candidati, il mattino dell'8 settembre 1936-XIV, presso le sedi dei comandi di corpo d'armata e presso i comandi delle truppe della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dei presidi dell'Egeo e, per i concorrenti residenti all'estero, presso le RR. Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni.

Gli esami orali avranno luogo per tutti i candidati presso la R. Accademia di fanteria e cavalleria, in Modena.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta od orale) avranno riportato votazione non inferiore a 10/20.

Per essere ammessi agli orali (ove prescritti) occorre aver riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 7. — Gli allievi delle scuole militari (ex collegi militari) candidati agli esami di maturità, purchè in possesso dei rimanenti requisiti di cui all'art. 2 e sempre quando ne siano giudicati meritevoli dal comandante della rispettiva scuola, saranno inscritti d'ufficio al concorso.

Essi saranno dispensati dai relativi esami tranne che aspirino all'ammissione ai corsi di artiglieria o del genio, nel qual caso dovranno anche essi sottostare all'esame orale complementare di matematica.

Gli idonei saranno iscritti nelle graduatorie di ammissione alle Accademie, con precedenza assoluta sugli altri concorrenti.

Art. 8. — I candidati saranno sottoposti ai seguenti accertamenti sanitari:

a) *se residenti nel Regno*: a visita medica collegiale presso l'ospedale militare della sede del corpo d'armata nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza, nel giorno che sarà loro comunicato dai competenti comandi di corpo d'armata;

b) *se residenti nelle Colonie e nell'Egeo*: a visita medica collegiale presso le sedi dei rispettivi comandi, che provvederanno alle relative comunicazioni;

c) *se residenti all'estero*: presso le sedi delle RR. Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, da parte di un sanitario di fiducia di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

I non idonei di cui alle lettere a) e b) dovranno dichiarare, seduta stante, per iscritto, se intendano richiedere visita di appello o se vi rinuncino; quelli dichiarati inabili anche in sede di appello saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno effettuate nelle seguenti sedi:

a Verona (presso l'Ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati appartenenti ai corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Bolzano, Udine e Trieste;

a Roma (presso l'Ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati appartenenti ai corpi d'armata di Bologna, Firenze, Roma e Sardegna;

a Napoli (presso l'Ispettorato di sanità). Vi affluiranno i candidati dei corpi d'armata di Bari, Napoli, Sicilia e Colonie.

Tutti i candidati residenti all'estero, che siano stati dichiarati idonei o non idonei alla visita cui furono sottoposti presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, saranno sottoposti presso il corpo di armata di Bologna, prima dell'inizio degli esami orali, a visita medica collegiale. I candidati non idonei saranno eliminati dal concorso. Gli inviti di presentazione saranno loro fatti a cura del comando del corpo d'armata di Bologna.

All'atto della presentazione alle Accademie tutti i candidati saranno visitati dal dirigente il servizio sanitario, che accerterà se nel frattempo siano insorte infermità inabilitanti.

Ove peraltro dai risultati di tale visita per qualche candidato che non abbia subito visita di appello, sorgessero motivi di dubbio sul possesso dei prescritti requisiti fisici, il comandante dell'Accademia, su proposta dell'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario, potrà richiedere che il candidato medesimo sia sottoposto a visita di controllo. Tali visite saranno effettuate da commissioni costituite con le stesse modalità prescritte per le visite di appello presso gli ospedali militari di Bologna e Torino. Il risultato delle visite di controllo sarà definitivo e inappellabile.

Art. 9. — Le ammissioni si effettuano nell'ordine risultante da apposite graduatorie nelle quali i candidati idonei agli esami di concorso (ove prescritti) saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) *per la fanteria, la cavalleria, l'amministrazione e la sussistenza*:

1° allievi delle scuole militari (ex collegi militari), in base alla media dei voti riportati negli esami di maturità, con precedenza ai diplomati nella 1ª sessione. A parità di merito sarà accordata la preferenza agli orfani dei caduti in guerra, dei caduti per la causa nazionale e dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale e, successivamente, ai più anziani di età;

2° rimanenti candidati, in base alla media aritmetica dei voti ottenuti negli esami comuni a tutti i concorrenti, e cioè nella prova scritta e nelle prove orali (*punto di merito complessivo*).

A parità di merito sarà accordata la preferenza agli orfani dei caduti in guerra, dei caduti per la causa nazionale e dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale e, successivamente, agli ufficiali di complemento e ai più anziani di età;

b) per l'artiglieria e il genio:

1° allievi delle scuole militari (ex collegi militari) dichiarati idonei nell'esame orale complementare di matematica, in base al voto riportato nell'esame stesso, con le preferenze indicate alla precedente lettera *a*), n. 1;

2° rimanenti candidati, in base al voto riportato nell'esame orale complementare di matematica. A parità di tale voto si avrà riguardo al punto di merito complessivo, con le preferenze indicate alla precedente lettera *a*), n. 2;

c) per il commissariato: in base alla somma dei voti riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli prodotti, da effettuarsi in base ai criteri di cui al seguente comma.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di un titolo accademico; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza; l'aver sostenuto l'esame di Stato. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa commissione esaminatrice del tema scritto — ogni componente della commissione disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi costituisce il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito si osserveranno le preferenze di cui alla precedente lettera *a*), n. 2°.

I candidati che oltre al corso scelto in linea principale, abbiano designato altro corso in linea subordinata, saranno compresi in ambedue le graduatorie, ma saranno iscritti in coda ai candidati che abbiano chiesto tale corso in linea unica o principale, conservando tra loro l'ordine di merito, secondo i criteri precedentemente esposti.

Art. 10. — I comandi delle Accademie trasmetteranno al Ministero della guerra, per l'approvazione, le graduatorie relative a ciascun corso, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Sarà inoltre fatto pervenire un elenco generale dei concorrenti, col risultato degli esami.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul *Giornale militare ufficiale*.

Art. 11. — All'atto dell'ammissione i giovani, sempre che non siano stati già arruolati dai competenti organi di leva, dovranno contrarre l'arruolamento volontario (2 anni) secondo le leggi sul reclutamento.

I candidati alla cavalleria, prima della loro definitiva assegnazione al corso di tale arma, saranno sottoposti a una prova di equitazione e ad una prova di ginnastica allo scopo di constatare la loro attitudine alla cavalleria.

Il giudizio in merito sarà dato da una commissione nominata dal generale comandante della Regia Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria.

Art. 12. — Salve le facilitazioni e dispense previste dai successivi articoli, sono a carico delle famiglie le seguenti spese:

a) prima vestizione: L. 1250 (da corrispondersi in due rate uguali, l'una all'atto dell'ammissione, l'altra al 1° aprile 1937-XV);

b) retta anuale: L. 3200 (da corrispondersi a trimestri anticipati a decorrere dal 1° ottobre 1936-XIV);

c) quota annuale di manutenzione corredo: L. 850 (da corrispondersi a trimestri anticipati a decorrere dal 1° ottobre 1936-XIV).

Le spese di cancelleria e libri di testo sono a carico delle famiglie. Nessun allievo può esserne dispensato.

Gli allievi assegnati alla cavalleria devono inoltre effettuare un deposito di lire 3500 per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Art. 13. — È accordata la dispensa dalle intere spese di retta, vestizione e mautenzione corredo agli orfani di guerra, agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio e agli orfani per la causa nazionale ed a quelli dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

È accordata la dispensa dalla metà delle spese di prima vestizione agli allievi di cui all'art. 7, provenienti dalle Scuole militari (ex collegi militari).

Art. 14. — È accordato il beneficio della mezza retta gratuita:

Per titolo generale:

a) a tutti gli allievi del 1° anno di corso;

b) agli allievi del 2° anno di corso, che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami.

Per benemerenze di famiglia:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra delle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*) annessa al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, ai figli dei mutilati per la causa nazionale, e ai figli dei mutilati per la difesa delle colonie dell'Africa orientale;

b) ai figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo;

c) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e dei decorati di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra;

d) ai figli di sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, di sottufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo;

e) agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

Per merito personale:

a) agli allievi del 1° anno che nel titolo di studio esibito abbiano riportato otto decimi di media al primo scrutinio;

b) agli allievi del 2° anno promossi con media di sedici ventesimi nella prima sessione.

Potranno cumularsi a favore di un medesimo giovane la mezza retta concessa per titolo generale agli allievi del primo e del secondo anno di corso, con la mezza retta per benemerenze di famiglia, o per merito personale.

Art. 15. — Per l'anno scolastico 1936-37 saranno conferiti 8 posti gratuiti complessivamente tra le due Accademie (5 per l'Accademia di Modena e 3 per l'Accademia di Torino) ad allievi di nuova ammissione appartenenti a famiglia di disagiate condizioni economiche, che ne siano riconosciuti meritevoli.

Le domande, in carta libera, indirizzate al comando dell'Accademia presso la quale si svolge il corso prescelto dal candidato, dovranno essere presentate non più tardi del 1° ottobre 1936-XIV alle stesse autorità di cui all'art. 3 e documentate come segue:

a) certificato comunale sulla composizione della famiglia e sul numero, l'età, la professione o l'occupazione dei suoi componenti;

b) certificato, anche se negativo, del procuratore delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo di residenza e anche in quello del domicilio legale, quando esso sia diverso dalla residenza.

Nelle domande dovrà essere dichiarato se il candidato goda di qualche assegno, indicandosene l'ammontare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 1.

Programmi per gli esami comuni di ammissione ai vari corsi (eccettuato quello di commissariato) delle Regie Accademie di fanteria e cavalleria, e di artiglieria e genio.

CULTURA STORICA

(prova scritta).

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da scegliersi dal candidato fra tre propostigli) di cultura storica e verterà sulla storia politica dalla rivoluzione francese (compresa) ai giorni nostri.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Di aver sicura conoscenza degli avvenimenti storici principali.
2. Attitudine al ragionamento e capacità a ricercare e dedurre, dagli avvenimenti stessi, cause ed effetti.
3. Abitudine a esprimere il proprio pensiero in forma piana sintetica concreta dando prova di essere padrone della lingua italiana.

Durata dell'esame: 5 ore.

MATEMATICA

(prova orale).

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte, uno di algebra, uno di geometria, ed uno di trigonometria.

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenze di binomi e di polinomi.
2. Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x \pm a)$ - Regola del Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi equazioni 1° grado.

5. Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche - Sistemi di equazioni di 2° grado.
6. Teorema sui radicali - Equazioni con radicali.
7. Equazioni esponenziali - Logaritmi.

Geometria:

1. Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni - Similitudini sul piano - Teorema di Talete e sue applicazioni - Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).
2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenza dei solidi).
3. Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).
4. Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1. Archi di angoli - Funzioni trigonometriche - Relazioni e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.
2. Risoluzione del triangolo rettangolo.
3. Risoluzione di triangoli piani - Area di un triangolo.

GEOGRAFIA

(prova orale).

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una conoscenza:

a) generica, per la parte di geografia fisica e geologica;

b) più dettagliata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni ad essa confinanti.

1. *Geografia in generale*:

Definizione - Genesi della formazione terrestre: ipotesi cosmogonica del Laplace; teoria delle rivoluzioni del globo; teoria delle evoluzioni del globo.

Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica*:

Sfera celeste e sfera terrestre - La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari - Latitudine e longitudine. - Punti cardinali, rosa dei venti - Configurazione generale della superficie della terra - Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. *Terreno*:

Planimetria - Altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. - Distinzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. *Clima ed acque*:

Clima: definizione - Elementi del clima - Temperatura e suoi fattori - Linee isotermiche - Pressione - Venti - Classificazione dei venti - Linee isobariche - Umidità, precipitazioni, regime pluviometrico - Classificazione dei climi.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche - Acque sotterranee e superficiali - Azione delle acque - Acque marine: moti, azione del mare.

5. *Vegetazione - Animali - Uomo*:

Vegetazione: flora - Forme di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate - Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.

Animali: fauna - Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo: terreno, clima, vegetali, animali - Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici - Razze pure e miste - Popolazione assoluta e relativa Associazione umana - Stato nazionale - Opera dell'uomo.

6. *Europa*: regioni, sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi.
7. *Italia*: configurazione generale: mari, coste, isole, fiumi; popolazione, suddivisione politica e amministrativa.
8. *Italia*: sistema alpino; sistema appenninico; limiti; divisioni; valichi principali; cenno sui confini.
9. *Asia - Africa*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.
10. *Americhe - Oceania*: cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 2.

Programma dell'esame orale complementare di matematica per gli aspiranti alla R. Accademia di Torino (armi di artiglieria e genio).

L'esame consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 20 minuti su tre numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6 e l'altro tra i rimanenti.

Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel presente programma.

Il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è esplicitamente contenuto nel presente programma, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

Algebra.

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressione intera; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni. — Scomposizioni in fattori; divisibilità per $x \pm a$; regola di Ruffini; semplificazioni di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.
2. Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianze di 1° grado - Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproce; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.
3. Sistemi di equazioni — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazione di 1° e 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane e solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze — Similitudini nel piano e nello spazio; teorema di Talete; teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogramma; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e di cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.
5. Risoluzione algebrica dei problemi di geometria piana e solida che dànno luogo ai sistemi di equazione del n. 2 — Discussione dei risultati.
6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana e solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg, rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di $h\pi/2 = \varphi$ ovvero di h. 90° $\pm$ a°, essendo h intero relativo pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di a°; riduzione al primo o primo mezzo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multiple e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.
8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per triangoli; teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.
9. Equazioni, o sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari, discussione delle soluzioni — Costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici sen $x = a$, cos $x = a$, tg $x = a$, ctg $x = a$ — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO 3.

Programma per l'esame scritto di ammissione al corso di commissariato (Ruolo ufficiali commissari).

Il candidato deve dimostrare di avere sicura conoscenza delle istituzioni politiche, sociali e commerciali, nel quadro degli avvenimenti storici nazionali, dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri; di saperne cogliere le reciproche influenze e dedurne cause ed effetti.

Deve soprattutto dimostrare di possedere larga cultura generale.

Durata dell'esame: 6 ore.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(2812)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a 60 posti di volontario nella carriera di Governo coloniale.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1270, dal R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 633, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1020, sui riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale;

Visto il R. decreto 25 giugno 1925 che fissa le norme per l'ammissione nel ruolo amministrativo coloniale, modificato dai Regi decreti 23 dicembre 1926, n. 2367, 11 maggio 1931, n. 667, e 2 giugno 1936, n. 1020, succitato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale, le disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742, relativo all'elevazione del limite d'età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 6 novembre 1935-XIV, che detta le norme di esecuzione del succitato R. decreto n. 343;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1461;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a 60 posti di volontario nella carriera di Governo coloniale.

La procedura del concorso sarà regolata dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355 modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; e dal R. decreto 25 giugno 1925, modificato dai Regi decreti-legge 12 marzo 1936, n. 633, e 2 giugno 1936, n. 1020.

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 6 scritte e sottoscritte di pugno dall'aspirante, e corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero delle colonie, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie italiane potranno inoltrare le domande, corredate dei documenti prescritti ai Governi coloniali che provvederanno ad inviarle al Ministero. Detti aspiranti nonchè quelli che risiedono all'estero potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione delle rispettive domande, ma in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che siano successivamente inviati a termini del precedente comma è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande o documenti pervenissero al Ministero od ai Governi delle singole Colonie, dopo i termini rispettivamente innanzi indicati

Art. 3. — Le domande dovranno contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, dimora ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e dovranno altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue il concorrente intenda sostenere.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici. Sono equiparati a cittadini italiani per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale. La firma dell'ufficiale dello Stato civile che rilascia il certificato dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

b) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni nè maggiore di 32, fermi restando gli aumenti previsti da speciali disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

c) diploma originale, o copia conforme autenticata da un Regio notaio, di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali presso Università o Istituti superiori del Regno, ovvero la laura in scienze economico-marittime rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (Sezione armamento) o quella in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, rilasciata dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato generale da rilasciarsi dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

f) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia e non avere imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella dell'ufficiale sanitario del Comune, dal podestà la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

g) documento dal quale risulti che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva, ed ha conseguito la nomina ad ufficiale di complemento od anche a capo manipolo della M.V.S.N.

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare, annotato dalle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazioni.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato (debitamente legalizzato) rilasciato dal podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure dal Comitato provinciale dell'opera nazionale per gli orfani di guerra.

I mutilati o gli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) fotografia di epoca recente (formato visita) con la firma dell'aspirante legalizzata dal podestà o da un notaio;

l) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da L. 4 da cui risulti che il candidato è iscritto al P.N.F. per

l'anno XIV con l'indicazione della data d'iscrizione e il numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del P.N.F. (o in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice Segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente, o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e sia vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento di cui alla lettera *l*), ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163.

I candidati nei concorsi a volontario coloniale che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse dalle citate disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa una dichiarazione della competente autorità militare da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove orali al precedente concorso perchè richiamato alle armi o comunque in causa del servizio militare.

Art. 4. — I documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del Presidente del Tribunale o del Prefetto non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad una Amministrazione dello Stato come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *f*), *g*), *i*), *l*) del precedente articolo insieme a copia del loro stato di servizio rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 5. — L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 6. — Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due concorsi per l'ammissione nella carriera direttiva coloniale.

Art. 7. — I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 8. — Le prove saranno scritte ed orali e si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

1. Diritto amministrativo e costituzionale;
2. Diritto civile;
3. Economia politica;
4. Diritto internazionale pubblico;
5. Svolgimento in lingua francese di un breve tema di carattere letterario.

Esami scritti facoltativi:

Traduzione scritta di un brano semplice dall'italiano in una delle lingue in uso nelle colonie italiane, od in una delle seguenti lingue estere: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Esami orali obbligatori:

1. Diritto amministrativo e costituzionale (inclusi cenni di legislazione corporativa);
2. Diritto civile ed elementi di procedura civile;
3. Elementi di diritto commerciale e marittimo;
4. Elementi di diritto internazionale pubblico (con particolare riferimento alle questioni coloniali e dei mandati);
5. Elementi di diritto e procedura penale;
6. Economia politica, scienze delle finanze e nozioni di statistica;
7. Elementi di contabilità generale dello Stato;
8. Elementi sugli ordinamenti politico-amministrativi delle colonie italiane;
9. Storia della colonizzazione;
10. Geografia fisica ed economica con speciale riguardo al continente africano ed al prossimo Oriente asiatico;
11. Conversazione in francese e traduzione di un brano dall'italiano in francese.

Esami orali facoltativi:

1. Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) di una delle lingue parlate in una delle colonie italiane;
2. Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Per le prove facoltative il concorrente può limitarsi a quella scritta o a quella orale.

Art. 9. — La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10. — I posti messi a concorso saranno conferiti come appresso:

1° tre quarti ai candidati che abbiano partecipato in qualità di combattenti alle operazioni militari in Africa Orientale;

2° un quarto, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, come appresso:

a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

b) in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti e ai fascisti);

c) per l'altra metà, unitamente a quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 11. — I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'applicazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 12. — I vincitori del concorso saranno nominati, con decreto Ministeriale, volontari coloniali e presteranno per un periodo di sei mesi servizio di prova e di tirocinio presso gli uffici del Ministero delle colonie o presso gli uffici dei Governi coloniali. Il giudizio del Consiglio di amministrazione per l'ammissione in carriera sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio; questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo, pei volontari giudicati non idonei.

Art. 13. — Ai volontari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dalla data di assunzione in servizio, l'assegno mensile di L. 800 lorde ai sensi del decreto del Ministro per le finanze 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Il predetto assegno mensile sarà sottoposto alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed eventualmente, in dipendenza del cumulo con altre competenze, alla riduzione stabilita col R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561. Ai volontari destinati in colonia oltre all'assegno mensile compete anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado di vice segretario.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 14. — Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LESSONA.

(2837)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a 137 posti di aspirante aiutante coloniale.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1922, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1270, dal R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1461, dal R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 633, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1020, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale;

Visto il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1919, che fissa le norme per l'ammissione alle carriere ausiliaria e d'ordine dell'Amministrazione coloniale;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani di guerra e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esami a 137 posti di aspirante aiutante coloniale.

La procedura del concorso sarà regolata dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, e dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; nonchè dal R. decreto 21 giugno 1928, n. 1919, modificato dal R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1020.

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 6, scritte e sottoscritte di pugno dall'aspirante e corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero delle colonie non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare le domande, corredate dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a rimetterle al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione delle rispettive domande, ma in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.

La data di arrivo delle domande e dei documenti successivamente inviati ai termini del comma precedente, è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero o dai Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali dopo i termini rispettivamente innanzi indicati.

Art. 3. — Le domande dovranno contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, dimora ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e dovranno altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue il concorrente intenda sostenere.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici. Sono equiparati a cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale. La firma dell'ufficiale dello stato civile che rilascia il certificato dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

b) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 18 anni nè maggiore di 30, fermi restando gli aumenti previsti da speciali disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

c) originale o copia del diploma di licenza di liceo classico o scientifico; o di istituto tecnico (sezione ragioneria) o di scuole medie di commercio o di istituto nautico (sezione capitani);

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato generale da rilasciarsi dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal presidente del Tribunale;

f) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia e non avere imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella dell'ufficiale sanitario del Comune, dal podestà la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

g) documento dal quale risulti che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazioni.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato (debitamente legalizzato) rilasciato dal podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure dal Consiglio provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

I mutilati o gli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

h) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) fotografia di epoca recente (formato visita) con la firma dell'aspirante legalizzata dal podestà o da un notaio;

l) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da L. 4 da cui risulti che il candidato è iscritto al P. N. F. per l'anno XIV con l'indicazione della data d'iscrizione e il numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del P. N. F. (o in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice Segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente, o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e sia vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento di cui alla lettera *l*) ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163.

Art. 4. — I documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere in data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad una Amministrazione dello Stato come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *f*), *g*), *i*), *l*) del precedente articolo insieme a copia del loro stato di servizio rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 5. — L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 6. — Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due concorsi per l'ammissione nella carriera ausiliaria coloniale.

Art. 7. — I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 8. — Le prove saranno scritte ed orali e si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

1. Componimento in lingua italiana sopra argomento storico e letterario.
2. Traduzione dall'italiano al francese.
3. Soluzione di un problema di aritmetica, e soluzione di un problema o dimostrazione di un teorema di geometria.

Esami orali obbligatori:

1. Cultura generale (storia generale dal trattato di Vienna (1815) ai nostri giorni, e geografia astronomica, fisica e politica).
2. Aritmetica, algebra e geometria piana e solida.
3. Materie giuridiche (nozioni di diritto civile, commerciale, costituzionale e amministrativo).
4. Contabilità generale dello Stato. Ordinamento del Ministero delle colonie e dei Governi coloniali.
5. Lettura in lingua francese e traduzione dal francese in italiano.

Esami orali facoltativi:

1. Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) in una delle lingue parlate in una delle colonie italiane.
2. Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Art. 9. — La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10. — I posti messi a concorso saranno conferiti:

1° tre quarti ai candidati che abbiano partecipato in qualità di combattenti alle operazioni militari in Africa Orientale;

2° un quarto, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, come appresso:

a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

b) in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti e ai fascisti);

c) per l'altra metà, unitamente a quelli di cui ai precedenti comma *a*) e *b*) che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 11. — I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si faccino successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria del limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 12. — I vincitori del concorso saranno nominati, con decreto Ministeriale, aspiranti aiutanti coloniali e prestano, per sei mesi, servizio di prova presso l'Amministrazione centrale o presso i Governi coloniali.

Alla fine del periodo di prova gli aspiranti aiutanti coloniali che in base al risultato del servizio prestato siano giudicati dal Consiglio d'amministrazione idonei all'ammissione in carriera, conseguiranno la nomina ad aiutante coloniale di 4ª classe. Il Consiglio stesso potrà per gli altri prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo.

Art. 13. — Agli aspiranti aiutanti coloniali compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe, nonchè, dalla data di assunzione in servizio, l'assegno mensile di L. 700 lorde ai sensi del decreto del Ministro per le finanze 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le forme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Il predetto assegno mensile sarà sottoposto alla riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed eventualmente, in dipendenza del cumulo con altre competenze, alla riduzione stabilita dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Agli aspiranti aiutanti coloniali destinati in Colonia compete inoltre l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 11°.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 14. — Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LESSONA.

(2838)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a 150 posti di alunno d'ordine coloniale.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1270, dal R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1461, dal R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 633, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1020, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale;

Visto il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1919, che fissa le norme per l'ammissione alle carriere ausiliaria e d'ordine dell'Amministrazione coloniale;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 248, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742, relativo all'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati od invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani di guerra e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a 150 posti di alunno d'ordine coloniale in prova (gruppo *C*).

La procedura del concorso sarà regolata dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; nonchè dal R. decreto 21 giugno 1928, n. 1919, modificato dal R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1020.

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 6, scritte e sottoscritte di pugno dall'aspirante e corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero delle colonie non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare le domande, corredate dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a rimetterle al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione delle rispettive do-

mande, ma in ogni caso almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami.

La data di arrivo delle domande e dei documenti successivamente inviati ai termini del comma precedente, è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero o dai Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali dopo i termini rispettivamente innanzi indicati.

Art. 3. — Le domande dovranno contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, dimora ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e dovranno altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue il concorrente intenda sostenere.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale. La firma dell'ufficiale dello stato civile che rilascia il certificato dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

b) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 18 anni nè maggiore di 30, fermi restando gli aumenti previsti da speciali disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti, che, alla data del presente bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

c) originale o copia autentica del diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato generale da rilasciarsi dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal presidente del Tribunale;

f) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia e non avere imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e che non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella dell'ufficiale sanitario del Comune, dal podestà la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

g) documento dal quale risulti che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva, ovvero certificato d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazioni.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato (debitamente legalizzato) rilasciato dal podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure dal Consiglio provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

h) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) fotografia di epoca recente (formato visita) con la firma dell'aspirante legalizzata dal podestà o da un notaio;

l) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da L. 4 da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XIV, con l'indicazione della data d'iscrizione e il numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascisa (o in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice Segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione.

Inoltre per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente, o dal segretario generale dei Fasci all'estero, e sia vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

I mutilati e gli invalidi di guerra non saranno tenuti a presentare il documento di cui alla lettera *l*) ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163.

Art. 4. — I documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere in data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non è necessaria per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad una Amministrazione dello Stato come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *f*), *g*), *i*), *l*) del precedente articolo insieme a copia del loro stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

Art. 5. — L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 6. — Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due concorsi per l'ammissione nella carriera d'ordine dell'Amministrazione coloniale.

Art. 7. — I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 8. — Le prove saranno scritte ed orali e si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

1. Componimento in lingua italiana da servire anche come prova di calligrafia.
2. Soluzione di un problema di aritmetica elementare.
3. Saggio di dattilografia.

Esami orali obbligatori:

1. Elementi di aritmetica e di geometria.
2. Elementi di storia d'Italia dal 1814 ai nostri giorni.
3. Elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.
4. Nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno e specialmente sull'ordinamento del Ministero delle colonie e dei Governi coloniali.
5. Nozioni sull'ordinamento degli archivi.

Esami orali facoltativi:

1. Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) in una delle lingue parlate in una delle colonie italiane.
2. Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: francese, inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Art. 9. — La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificate dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10. — I posti messi a concorso saranno conferiti:

1° tre quarti ai candidati che abbiano partecipato in qualità di combattenti alle operazioni militari in Africa Orientale;

2° un quarto, oltre quelli che eventualmente restassero disponibili nei primi tre quarti, come appresso:

a) sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

b) in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti e ai fascisti);

c) per l'altra metà, unitamente a quelli di cui ai precedenti comma *a*) e *b*) che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degl idonei.

Art. 11. — I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 12. — I vincitori del concorso saranno nominati, con decreto Ministeriale, alunni d'ordine in prova e prestano, per sei mesi, servizio di prova presso l'Amministrazione centrale o presso i Governi coloniali.

Alla fine del periodo suddetto gli alunni d'ordine coloniali in prova che in base al risultato del servizio prestato siano giudicati dal Consiglio d'amministrazione idonei all'ammissione in carriera, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine coloniale. Il Consiglio stesso potrà per gli altri prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo.

Art. 13. — Agli alunni d'ordine in prova compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe, nonchè, dalla data di assunzione in servizio, l'assegno mensile di L. 425 lorde, ai sensi del decreto del Ministro per le finanze 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Il predetto assegno mensile sarà sottoposto alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed eventualmente, in dipendenza del cumulo con altre competenze, alla riduzione stabilita dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Agli alunni d'ordine in prova destinati in Colonia compete inoltre l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado di alunno d'ordine.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 14. — Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LESSONA.

(2339)

REGIA PREFETTURA DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

Al posto del nominativo « Dottor Nicolino Cacciarru » segnato come candidato, riuscito al 23° posto nella graduatoria approvata con decreto prefettizio n. 48755 del 16 maggio 1936 per il conferimento dei posti di medico condotto nella provincia di Cagliari, e di cui alla pubblicazione fatta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1936, pag. 1879, devesi leggere il nominativo di « Dottor Dario Cacciarru di Nicolino ».

Cagliari, 28 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: DELNERO.

(2324)

REGIA PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Veduta la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti al 30 aprile 1935 nella provincia di Ragusa, giusta bando di concorso in data 25 maggio 1935, formata dalla Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto nelle provincie di Catania, Enna, Ragusa, Siracusa ed Agrigento, con sede in Catania;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui sopra così formata:

1° Magnano dott. Pietro	punti	10.833
2° Finocchiaro dott. Antonina	»	6.666
3° Di Natale dott. Filippo	»	4.166
4° Curcio dott. Salvatore	»	3.333
5° Spata dott. Francesco	»	2.916
6° Iacino dott. Lucia	»	2.50
7° Cipolloni dott. Teresa	»	2.083
8° Scichilone dott. Michele	»	0.833
9° Canni dott. Giorgio	»	0.750
10° Iannizzotto dott. Aristide	»	0.666

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Ragusa, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Ragusa e dei Comuni interessati.

Ragusa, addì 1° luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: RIZZI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Veduto il proprio decreto pari data e numero col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 aprile 1935, formata dalla Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto nelle provincie di Catania, Enna, Ragusa, Siracusa ed Agrigento, con sede in Catania;

Vedute le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Ritenuto che i posti messi a concorso sono quattro (tre a Ragusa: Centro, quartiere Ibla e frazione Marina di Ragusa, e uno a Monterosso Almo) e che i primi quattro graduati hanno diritto alla dichiarazione di vincitori del concorso con le sedi stabilite secondo l'ordine di preferenza ed assegnate secondo i criteri di legge;

Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra e per i posti a fianco indicati, i seguenti concorrenti:

1° Magnano dott. Pietro, a Ragusa Centro;
2° Finocchiaro dott. Antonina, a Ragusa Ibla;
3° Di Natale dott. Filippo, a Ragusa Marina;
4° Curcio dott. Salvatore, a Monterosso Almo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Ragusa, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni sopra indicati.

Ragusa, addì 1° luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: RIZZI.

(2325)

REGIA PREFETTURA DI PESARO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia, bandito in data 27 giugno 1935, n. 6251;

Vista la graduatoria di merito formata dalla stessa Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Approva la graduatoria stessa come appresso:

1. Fiorentini dott. Pietro, con punti 150 su 600 pari a 12.50/50.
2. Magnani dott. Dante, con punti 130 su 600 pari a 10.83/50.
3. Galeppi dott. Francesco, con punti 115.50 su 600 pari a 9.62/50.
4. Botticelli dott. Giovanni, con punti 103 su 600 pari a 8.58/50.
5. Ferrari dott. Carlo, con punti 94.50 su 600 pari a 7.87/50.
6. Vaselli dott. Getulio, con punti 92 su 600 pari a 7.60/50.
7. Ciaccia dott. Agostino, con punti 90 su 600 pari a 7.50/50.
8. Zambruni dott. Manlio, con punti 87.50 su 600 pari a 7.29/50.
9. Morelli dott. Bartolomeo, con punti 82 su 600 pari a 6.83/50.
10. D'Errico dott. Nicola, con punti 80 su 600 pari a 6.66/50.
11. Muscinelli dott. Odoardo, con punti 78 su 600 pari a 6.50/50.
12. Nicotra dott. Giuseppe, con punti 70 su 600 pari a 5.83/50.
13. Galizia dott. Vincenzo, con punti 55 su 600 pari a 4.58/50.
14. Caroni dott. Mariano, con punti 54.50 su 600 pari a 4.54/50.
15. Lupi dott. Aldo, con punti 52.50 su 600 pari a 4.37/50.
16. Urbano dott. Francesco, con punti 50 su 600 pari a 4.16/50.
17. Bevilacqua dott. Luigi, con punti 40 su 600 pari a 3.33/50.
18. Mazzanti dott. Ennio, con punti 38 su 600 pari a 3.16/50.
19. Lippera dott. Francesco, con punti 37.50 su 600 pari a 3.12/50.
20. Tacchi dott. Calimero, con punti 35 su 600 pari a 2.91/50.
21. Cattalani dott. Raniero, con punti 33 su 600 pari a 2.75/50.
22. Rinaldini dott. Gaetano, con punti 27.50 su 600 pari a 2.29/50.

Pesaro, addì 1° luglio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1936-XIV col quale si approva la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di medico condotto di cui al bando di concorso in data 27 maggio 1935, n. 6251;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Dichiara vincitori del concorso i seguenti candidati per i posti di:

Pesaro, frazione Pozzo Alto: dott. Pietro Fiorentini, 1° graduato con punti 12.50/50.

Pergola, frazione Montevecchio: dott. Dante Magnani, 2° graduato con punti 10.83/50.

Serrungarina: dott. Francesco Galeppi, 3° graduato con punti 9.62/50.

Piandicastello: dott. Giovanni Botticelli, 4° graduato con punti 8.58/50.

Piagge: dott. Carlo Ferrari, 5° graduato con punti 7.87/50.

S. Giorgio di Pesaro: dott. Getulio Vaselli, 6° graduato con punti 7.60/50.

Monteciccardo: dott. Agostino Ciaccia, 7° graduato con punti 7.50/50.

Urbino, frazione Schieti: dott. Manlio Zambruni, 8° graduato con punti 7.29/50.

Lunano-Urbino (Consorzio): dott. Nicola D'Errico, 10° graduato con punti 6.66/50

Montefelcino, frazione Monteguiduccio: dott. Giuseppe Nicotra, 13° graduato con punti 5.83/50.

Pesaro, addì 1° luglio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(2826)

REGIA PREFETTURA DI PESARO

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di levatrice condotta vacanti in provincia bandito in data 27 maggio 1935, n. 6251;

Vista la graduatoria di merito formata dalla stessa Commissione giudicatrice;

Approva la graduatoria stessa come appresso:

1. Magnanelli Pierina	con punti	26.25
2. Cruciani Leonilde	» »	25.31
3. Mutini Artemisia	» »	25 —
4. Fucili Concetta	» »	24.68
5. Menghi Atene	» »	23.31
6. Torri Laura	» »	23 —
7. Battistelli Anita	» »	22.43
8. Angelelli Lina	» »	22.18
9. Mariani Versetta	» »	21.62
10. Carboni Orlanda	» »	21.56
11. Falcioni Dercete	» »	20.68
12. Pucci Elda	» »	20.50
13. Terenzi Margherita	» »	20 —

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1936-XIV col quale si approva la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per i posti di levatrice condotta bandito in data 27 maggio 1935-XIII, n. 6251;

Dichiara vincitrici del concorso per la condotta ostetrica di:

Pergola: Magnanelli Pierina, 1ª graduata con punti 26.25.

Pesaro, frazione Candelara: Cruciani Leonilde, 2ª graduata con punti 25.31.

Piobbico: Mutini Artemisia, 3ª graduata con punti 25.

Pesaro, frazione Calibano: Fucili Concetta, 4ª graduata con punti 24.68.

Pesaro città: Menghi Atene, 5ª graduata con punti 23.31.

Cagli, frazione Pianello: Torri Laura, 6ª graduata con punti 23.

Orciano di Pesaro-Montebello: Battistelli Annita, 7ª graduata con punti 22.43.

Borgopace: Angelelli Lina, 8ª graduata con punti 22.18.

S. Ippolito: Mariani Versetta, 9ª graduata con punti 21.62.

Urbino-Cesana: Carboni Arlanda, 10ª graduata con punti 21.56.

Lunano: Falcioni Dercete, 11ª graduata con punti 20.68.

Cantiano: Pucci Elda, 12ª graduata con punti 20.50.

Montecerignone: Terenzi Margherita, 13ª graduata con punti 20.

Pesaro, addì 22 giugno 1936 - Anno XIV.

Il Prefetto.

(2827)

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto nel comune di Montefiascone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Montefiascone al 15 febbraio 1935-XIII;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Montefiascone al 15 febbraio 1935-XIII:

1. Dott. Belardinelli Remo, con punti 108/450 pari a punti 12/50.
2. Dott. Bevagna Aurelio, con punti 102,50/450 pari a punti 11,38/50.
3. Dott. Pacetti Luigi, con punti 88/450 pari a punti 9,77/50.
4. Dott. Lorenzi Pilade, con punti 85,50/450 pari a punti 9.50/50.
5. Dott. Spinucci Torello, con punti 82,50/450 pari a punti 9,16/50.
6. Dott. Belcapo Osvaldo, con punti 72,50/450 pari a punti 8.05/50.
7. Dott. Baisi Maurizio, con punti 57,50/450 pari a punti 6,38/50.
8. Dott. Ferrari Lelio, con punti 45/450 pari a punti 5/50.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'Albo della Prefettura di Viterbo e del Comune interessato.

Viterbo, addì 3 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CANOVAI.

(2828)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.